

ANNA GRAZIA SOMMARUGA

LA DEONTOLOGIA DEL GIORNALISTA NELLA GIURISPRUDENZA DEGLI ORGANI PROFESSIONALI. RASSEGNA DELLE DECISIONI 1968-1994.

SOMMARIO: 1. Gli artt. 2 e 48 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Le carte deontologiche. — 1.1. Il ruolo della giurisprudenza degli organi professionali nel dibattito sulla deontologia. — 2. L'articolo 2. — 2.1. La libertà di informazione e di critica. Limiti. — 2.1.1. Il diritto di satira. — 2.2. I doveri di verità, lealtà, buona fede. — 2.3. Il dovere di rettificare le notizie inesatte e di riparare gli errori. — 2.4. Il segreto professionale. — 2.5. La collaborazione tra colleghi. — 2.6. Il dovere di promuovere la fiducia tra stampa e lettori. — 2.6.1. Il rapporto informazione-pubblicità. — 2.6.2. L'informazione finanziaria. — 3. L'art. 48. Decoro, dignità professionale, reputazione, dignità dell'Ordine. — 3.1. I comportamenti attinenti alla vita personale. — 3.2. Comportamenti attinenti alla vita professionale. — 3.3. La figura del direttore.

1. GLI ARTT. 2 E 48 DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69. LE CARTE DEONTOLOGICHE.

La deontologia professionale del giornalista ha la sua base normativa nell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 il quale, sotto la rubrica *Dritti e doveri*, recita: « È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti e editori e la fiducia tra la stampa e i lettori ».

Dispone il I comma dell'art. 48 della legge professionale, sotto la rubrica *Procedimento disciplinare*, che « Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità

* Il presente scritto è stato realizzato nell'ambito della ricerca finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche su « Deontologia e responsabilità professionale del gior-

nalista » coordinata dal prof. Vincenzo Zeno-Zencovich. L'autore ringrazia l'avv. Luca Boneschi per la sua collaborazione e per i suoi preziosi suggerimenti.

professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare».

L'art. 48, quindi, pur senza richiamare direttamente l'art. 2, pone un ulteriore precetto, disponendo che il giornalista, nell'esercizio della professione (ma anche, come si vedrà, nella vita privata), deve tenere un comportamento tale da non compromettere il decoro, la dignità professionale, la reputazione e la dignità dell'Ordine.

Il potere disciplinare è esercitato in primo grado dal Consiglio Regionale dell'Ordine cui il giornalista è iscritto (art. 49, l. 69/1963); la decisione può essere impugnata avanti al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (art. 60)¹.

Se si passano in rassegna le sanzioni applicabili al giornalista in esito al procedimento disciplinare, si rileva che, accanto a sanzioni lievi quali l'avvertimento² (art. 52, legge 69/1963) o di limitata afflittività come la censura (art. 53), ve ne sono altre di estrema afflittività, quali la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a dodici mesi (art. 54) e la radiazione dall'albo (art. 55). La gravità di quest'ultima sanzione è massima, poiché preclude al giornalista l'esercizio dell'attività professionale per almeno cinque anni dalla data del provvedimento³.

Dalla gravità delle sanzioni irrogabili deriva la necessità per il giornalista di poter conoscere con certezza quali siano i comportamenti lesivi del decoro, della dignità professionale, della reputazione e della dignità dell'Ordine che possano dar luogo a procedimento disciplinare e quali i comportamenti leciti dal punto di vista deontologico; che cosa significhi comportarsi secondo lealtà e buona fede; quando si venga meno al dovere di colleganza o al dovere di promuovere la fiducia tra stampa e lettori o agli altri doveri imposti dall'art. 2 della legge professionale.

Quello della deontologia del giornalista è, da sempre, un problema particolarmente sentito: fin dal 1957, pochi anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione e prima dell'entrata in vigore della legge professionale del 1963, il Consiglio Nazionale della Stampa avvertì la necessità di approvare alcuni Principi di etica professionale per la disciplina della stampa⁴.

¹ Le delibere in materia disciplinare del Consiglio Nazionale possono poi essere impugnate avanti al Tribunale ordinario; avverso le sentenze del Tribunale è dato ricorso alla Corte d'Appello (art. 63, legge 69/1963).

In entrambi i gradi di giudizio, il Collegio è integrato da un giornalista professionista e da un pubblicista.

Contro le decisioni della Corte d'Appello è dato ricorso alla Corte di Cassazione (art. 65).

² La sanzione dell'avvertimento può essere inflitta al giornalista anche indipendentemente dal procedimento disciplinare. Si legge infatti nell'art. 52 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 che «*esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal Presidente del Consiglio del-*

l'Ordine. L'avvertimento è rivolto oralmente dal Presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal Segretario. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare».

³ Ai sensi dell'art. 59 della legge 69/1963, «*il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione».*

⁴ La dichiarazione si legge in questa *Rivista*, 1986, p. 639-640, nell'ambito della ricerca *La deontologia professionale del giornalista*, realizzata a cura del Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei di Roma.

La legge 3 febbraio 1963, n. 69, anziché recepire la formulazione dettagliata dei principi di etica professionale del giornalista contenuta nella Dichiarazione del 1957, adottò l'enunciazione sintetica di cui agli artt. 2 e 48 citati.

È a partire dalla metà degli anni '80 che, a conferma dell'esigenza di uscire dalla genericità e di fissare in modo certo e tassativo i principi di etica professionale del giornalista, ha avuto inizio una copiosa produzione di carte deontologiche.

Nel 1984 si ha la raccolta di *Norme sul comportamento professionale e i conflitti d'interesse* approvata dal Consiglio Interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Valle D'Aosta⁵.

Dal 1987 singoli organi di stampa hanno adottato propri codici deontologici privati: la prima esperienza in tal senso è il *Codice di autodisciplina dei giornalisti de Il Sole 24 Ore*, sottoscritto dal Direttore e dal Comitato di Redazione della testata il 5 marzo 1987.

Hanno fatto seguito la *Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radio-televisivo del servizio pubblico* del 28 luglio 1990, il *Patto sui diritti e doveri dei giornalisti de La Repubblica*, sottoscritto dall'Editoriale La Repubblica e dal Comitato di Redazione il 5 dicembre 1990, il *Manuale di stile* predisposto dal direttore de *L'Indipendente* nel novembre 1991.

Non sono mancati interventi dell'Ordine dei Giornalisti su specifici argomenti, quali il rapporto tra informazione e pubblicità, oggetto di un protocollo d'intesa sottoscritto a Roma il 14 aprile 1988 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, dalla Federazione Nazionale della Stampa e dalle organizzazioni rappresentative dei pubblicitari, o la tutela dei diritti dei minori nell'informazione, oggetto della cosiddetta *Carta di Treviso*, siglata da Ordine e Federazione della Stampa il 4-5 ottobre 1990 a conclusione di un convegno di studi tenutosi nell'omonima città⁶.

L'ultima Carta deontologica in ordine di tempo è quella elaborata da una commissione composta da membri del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e della Federazione della Stampa e approvata il 7 luglio 1993 dal Consiglio Nazionale con il titolo *Carta dei doveri del giornalista*⁷.

Pur trattandosi di lodevoli tentativi, nessuna delle Carte deontologiche sopra menzionate costituisce la materializzazione di quel Codice deontologico dei giornalisti di cui si parla in dottrina e tra gli addetti all'informazione da almeno un decennio.

Secondo l'opinione corrente, il Codice deontologico è il risultato di « una sorta di trattativa fra giornalisti ed editori, per fissare regole che impegnino reciprocamente gli uni e gli altri ad un certo modo di organizzare l'attività nelle redazioni, ad un certo modo di confezionare e diffondere la notizia: in sintesi, ad una certa qualità del lavoro giornalistico, che in definitiva torni nell'interesse della professione, ma insieme anche nell'interesse generale del pubblico »⁸.

⁵ In questa *Rivista*, 1986, p. 640.

⁶ Le carte deontologiche citate nel presente paragrafo, oltre a numerosi documenti esteri, sono pubblicate in VIALI-FAUSTINI, *La professione di giornalista e il suo ordinamento*, Roma, 1992, 213 — 237.

Per un'ampia rassegna di Carte deontologiche di Stati esteri e di documenti sovra-

nazionali cfr. la ricerca *La deontologia professionale del giornalista*, (nota 4), 633 — 639.⁷

La Carta dei doveri è pubblicata in *OG Informazione* n. 7-8/1993, 2-5.

⁸ ROPPO, *Diffamazione per mass media e responsabilità dell'editore* in *Foro It.* 1993, I, 3360.

Le carte deontologiche fino ad oggi elaborate presentano, rispetto a questo schema, alcune differenze: ora si tratta di documenti unilaterali, adottati da una delle due componenti interessate alla produzione dell'informazione (così è per la *Carta dei Doveri* del giornalista, recentemente adottata dal Consiglio Nazionale), ora si tratta di documenti aventi validità per una singola testata, privi, quindi, di quella generalità che deve caratterizzare un Codice deontologico.

1.1. *Il ruolo della giurisprudenza degli organi professionali nel dibattito sulla deontologia.*

Nel dibattito sulla deontologia professionale del giornalista un ruolo di sicura preminenza deve essere attribuito alla produzione giurisprudenziale dei Consigli Regionali (o Interregionali) e del Consiglio Nazionale dell'Ordine⁹, organi istituzionalmente preposti all'esercizio del potere disciplinare sugli iscritti.

Dall'esame delle delibere pronunciate dagli organi professionali nel periodo 1968-1994 ed aventi ad oggetto violazioni di norme deontologiche (non sono state quindi considerate le delibere riguardanti questioni elettorali, d'iscrizione o meramente procedurali), emergono numerosi criteri interpretativi degli artt. 2 e 48 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Accanto a pronunce ovvie (perché riferite a comportamenti indubbiamente negativi) e a pronunce discutibili (perché troppo severe o perché contenenti inspiegabili decisioni di archiviare casi su cui sarebbe stato necessario procedere), si trovano infatti decisioni coraggiose (a difesa della libertà di stampa o del segreto professionale), innovative, di sicuro orientamento per la formazione della coscienza professionale del giornalista. Si inseriscono, come si vedrà, in quest'ultimo gruppo le delibere a tutela dei minori, le numerose pronunce sulla necessaria separazione tra informazione e pubblicità, gli insegnamenti degli organi professionali sul ruolo del direttore all'interno della redazione o sui doveri di rispetto tra colleghi.

Con il presente lavoro, realizzato su impulso e in collaborazione con il Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei di Roma nell'ambito di una ricerca finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, si intende dare un contributo alla costruzione del Codice deontologico attraverso l'interpretazione degli artt. 2 e 48 della legge 69/1963, il cui contenuto viene analizzato in ogni singolo frammento (libertà d'informazione e di critica; dovere di verità, lealtà, buona fede; dovere di rettifica; rispetto del segreto professionale; collaborazione tra colleghi; cooperazione tra giornalisti ed editori; fiducia tra stampa e lettori; conformità al decoro e alla dignità professionale, alla reputazione e alla dignità dell'Ordine) alla luce della giurisprudenza degli organi professionali.

La presente rassegna di giurisprudenza ha quindi la finalità di espandere il contenuto degli artt. 2 e 48 della legge professionale, ricostruendo, per ogni parola in essi contenuta, il punto di vista degli organi professionali.

⁹ In tal senso cfr. DANOVI, *Deontologia e informazione*, in questa Rivista, 1990, 19.

Certo, la giurisprudenza professionale è solo una delle componenti del dibattito sulla deontologia del giornalista, dibattito che vede a confronto, accanto agli articoli 2 e 48 della l. 69/1963, le norme costituzionali, le norme di legge ordinarie civili e penali (prime fra tutte le norme sulla diffamazione o sulla tutela della *privacy*), l'interpretazione delle leggi in materia fornita dalla giurisprudenza ordinaria, le Carte deontologiche, la dottrina.

La giurisprudenza professionale rappresenta, però, il punto di vista dei giornalisti.

Per questo essa deve essere tenuta in massima considerazione quando si discute dell'elaborazione di un Codice deontologico, che garantisca il bene supremo della libertà di informazione pur salvaguardando il rispetto dei diritti della personalità.

Il presente lavoro, pur senza la pretesa di trarre delle conclusioni definitive, vuole essere un contributo al dibattito in atto sulla deontologia professionale e sulla elaborazione di un Codice deontologico dei giornalisti.

2. L'ARTICOLO 2.

2.1. *La libertà d'informazione e di critica. Limiti.*

L'art. 2 della legge professionale eleva la libertà di informazione e di critica a diritto insopprimibile del giornalista, ma pone immediatamente il limite dell'« *osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui* ».

Una prima, preliminare osservazione si impone in relazione alla formulazione letterale dell'art. 2, il quale cita distintamente il diritto d'*informazione* e il diritto di *critica*.

Nel linguaggio della giurisprudenza ordinaria e della dottrina, l'accostamento viene generalmente operato non già tra diritto d'informazione e diritto di critica, bensì tra diritto di *cronaca* e diritto di *critica*, ritenuti, entrambi, estrinsecazioni della più ampia libertà di informazione. La formulazione dell'art. 2 è tale da far ritenere che il legislatore abbia voluto garantire, con l'espressione « libertà d'informazione », la più ampia libertà di manifestazione del pensiero, nella quale deve intendersi compreso il diritto di cronaca, separato, però, dal diritto di critica.

Già dalla formulazione dell'art. 2 si comprende che il dibattito sulla libertà di informazione e di critica si pone nella legge professionale e, come si vedrà, nella giurisprudenza degli organi disciplinari, negli stessi termini in cui esso si pone nella giurisprudenza ordinaria e nella dottrina, sia penalistiche sia civilistiche, sulla diffamazione a mezzo stampa¹⁰.

¹⁰ Si vedano in proposito, tra le altre, Cass. 18 ottobre 1984, n. 5929 in *Foro It.* 1984, 2711 ss., pubblicata anche in questa *Rivista*, 1985, 143, con note di FOIS, *Il c. d. decalogo dei giornalisti e l'art. 21 della Costituzione*, GIACOBBE, *Noterelle minime in margine ad una sentenza contestata*, MOROZZO DELLA ROCCA, *Controllo di legittimità*

e giurisprudenza consolidata; Cass SS. UU. Penali 30 giugno 1984 in *Foro It.* 1984, II, 531 ss. con nota di FIANDACA, *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*; la sentenza è pubblicata anche in questa *Rivista*, 1985, 168 con nota di CORRIAS LUCENTE, *Esercizio putativo del diritto di cronaca e fonti di informazione*.

Se da un lato, infatti, il legislatore pone l'affermazione di principio secondo cui la libertà di informazione e di critica è diritto insopprimibile, dall'altro vi è l'immediato riconoscimento dei limiti da porre all'esercizio di dette libertà.

La stessa contrapposizione si trova nella giurisprudenza professionale.

Così fin dal 1969 il Consiglio Regionale della Lombardia¹¹ affermava: «*il diritto delicato e fondamentale della libertà di stampa esige, da parte di chi lo esercita, cosciente senso di responsabilità del proprio operare, civile, limpida e disinteressata visuale degli scopi da realizzare.*

Il giornalismo è condizione e testimonianza di libertà, sempre che tale libertà venga intesa al fine di una costruttiva affermazione delle idee sul piano democratico, per la conoscenza e il perfezionamento delle strutture in ogni campo, al di fuori, quindi da deteriori intendimenti speculativi.».

La stessa consapevolezza dei limiti al diritto d'informazione si trovano nella delibera 18 aprile 1979 del Consiglio Interregionale di Puglia e Basilicata (la decisione è inedita), nella quale il diritto insopprimibile all'informazione è posto immediatamente in relazione con il dovere del giornalista di «*concorrere all'accertamento della verità*».

Con un'espressione tanto sintetica quanto efficace, il Consiglio Regionale della Lombardia, nella delibera del 4 febbraio 1988, ha ribadito lo stesso principio: «*la Costituzione garantisce la libertà di pensiero, ma non la libertà di recare impunemente offesa ai diritti inviolabili della persona umana*».

Nella più recente delibera 5 aprile 1993 del Consiglio Regionale della Lombardia¹² si ribadisce, con una formulazione che risente dell'influenza della giurisprudenza ordinaria, che «*il diritto di informare non è un bene assoluto, sopraordinato rispetto agli altri valori fondamentali fissati nella Costituzione e innanzitutto ai diritti della persona e al diritto del cittadino a ricevere una informazione corretta*».

Dichiarazioni di principio, che ne sanciscono l'invulnerabilità e l'insostituibile funzione sociale in un regime di democrazia, si trovano anche a proposito del diritto di critica. Si legge nella delibera 23 febbraio 1984 del Consiglio Nazionale¹³: «*è certamente legittimo il diritto di critica e, in particolare, da parte di chi svolge la professione giornalistica che di per se stessa costituisce massimo esercizio di una libertà di opinione; non solo, ma è noto come in un regime di democrazia, la dialettica delle opinioni sia la più ampia e vivace nell'esercizio di un diritto insopprimibile*».

Al di là delle affermazioni di principio, non sono mancati casi concreti nei quali gli organi professionali sono stati chiamati ad esprimere la propria valutazione circa la conformità all'esercizio del diritto d'informazione e di critica di specifici comportamenti tenuti da giornalisti.

In una delibera del 1975¹⁴ il Consiglio Nazionale, affrontando il problema dei limiti del diritto d'informazione e di critica nell'ambito delle polemiche politiche, affermò che pur potendosi giustificare toni accesi, «*l'a-*

¹¹ Decisione 12 maggio 1969 in *Ordine Tabloid* n. 2/1973, 33.

¹² La delibera è pubblicata in *Ordine Tabloid* n. 5/1993, 4.

¹³ In *Annuario dei Giornalisti* a cura del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei

Giornalisti, 1988, 140-141.

¹⁴ Consiglio Nazionale 21 marzo 1975 in *Annuario dei Giornalisti* a cura del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, 1978-1979, 819.

sprezza di una polemica politica non giustifica il linguaggio usato e l'ironia ispirata in alcuni casi a compiaciuta volgarità con i quali il giornalista presenta il suo avversario nel suo giornale con chiaro intento di ferirne la personalità morale. Tale comportamento contrasta con quanto affermato dai principi deontologici sanciti dalla legge professionale che all'art. 2, nel riconoscere il diritto insopprimibile del giornalista alla libertà di informazione e di critica, ne detta i limiti dell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui nonché del rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».

È del 1981 una severa presa di posizione del Consiglio Nazionale a proposito della pubblicazione di lettere anonime. Nel caso di specie, un direttore aveva pubblicato sul giornale da lui diretto una lettera a firma « un collega » contenente pesanti critiche nei confronti di altro giornalista, presidente della locale Associazione della Stampa. La lettera provocava la reazione, oltre che dell'interessato, anche del competente Consiglio Regionale dell'Ordine, il quale difendeva la legittimità del comportamento del giornalista criticato nell'articolo. Seguiva la pubblicazione di una seconda lettera, sempre anonima, dal tono alquanto offensivo.

Con la delibera 9 aprile 1981¹⁵, il Consiglio Nazionale, dopo aver affermato che « è deprecabile e inammissibile l'uso dell'anonimo in genere e ancor più sugli organi di stampa » e, dopo aver attribuito la responsabilità degli effetti negativi della pubblicazione al direttore della testata, precisò che la pubblicazione di lettere anonime non rientra nell'esercizio della libertà di informazione e di critica¹⁶.

Sempre sui limiti della libertà di stampa appare significativo il principio enunciato in data 8 gennaio 1990 dall'allora Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in tema di silenzio stampa. In occasione del dibattito sulla necessità di mantenere il silenzio stampa di fronte ad un caso umano quale è il sequestro di persona (nella fattispecie si trattava del sequestro di Cesare Casella), il Consiglio Nazionale affermò (in una presa di posizione pubblica, che ci sembra doveroso segnalare pur non trattandosi di una delibera in sede disciplinare), che la scelta del silenzio deve essere operata autonomamente dal giornalista, il quale deve agire secondo coscienza e con senso di responsabilità, non potendo il silenzio essere imposto da un ordine della magistratura o da un appello della famiglia del sequestrato. « Spetta al giornalista e solo a lui, — si affermava nel comunicato stampa — la valutazione dell'importanza di una notizia, il controllo dei singoli elementi della cronaca e quindi la decisione sulla rilevanza o meno dell'informazione da fornire all'opinione pubblica. Diversamente, il rischio è quello di far passare regole generalizzate di censura o limitazioni della libertà di stampa che sono inaccettabili ».

Un'importante affermazione della libertà d'informazione e di critica è contenuta nella decisione del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia del 12 maggio 1990 (inedita). Un giornalista pubblicitista, trovandosi in disaccordo con la linea editoriale e con le posizioni critiche espresse da un organo

¹⁵ In *Annuario dei Giornalisti* a cura del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, 1982-1983, 124-125.

¹⁶ Il comportamento del direttore della

testata venne giudicato con particolare rigore in quanto le accuse contenute nelle lettere anonime erano rivolte ad un collega giornalista.

di stampa, approfitta della propria posizione di componente del Consiglio Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia per chiedere l'intervento di un'alta autorità ecclesiastica al fine di ottenere « *un ridimensionamento della linea editoriale e di analisi critica perseguita dal direttore* » del predetto organo di stampa. Tale comportamento, unitamente alla pubblicità che il protagonista aveva dato alla propria iniziativa, viene considerato deprecabile dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, non solo quale violazione degli obblighi di lealtà e di collaborazione verso il collega, direttore del settimanale oggetto di censura, bensì quale « *lesione del diritto dovere di ogni giornalista di perseguire e rispettare la libertà di informazione e di critica secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n.69 del 1963* ».

Un caso di critica ritenuta conforme al decoro e alla dignità professionale e quindi estrinsecazione del corrispondente diritto, è quello giudicato dal Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna e delle Marche in data 26 novembre 1991¹⁷.

In occasione della 55^a sessione degli esami professionali un giornalista esprimeva pesanti critiche sulle modalità di svolgimento degli esami stessi e sull'operato della commissione. In particolare il giornalista denunciava il trattamento di sfavore riservato ai candidati provenienti da una determinata Regione rispetto ai candidati di altre Regioni; l'occhio di riguardo usato da alcuni componenti della commissione esaminatrice rispetto ai figli di « *eminenti personalità della vita politica* »; la violazione della segretezza della prova scritta.

Chiamato a giudicare sul caso, il Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna e delle Marche ha ritenuto che le affermazioni di cui sopra, seppure gravi, costituissero esercizio del diritto di critica, essendo state rivolte non già ai singoli componenti della commissione, bensì al sistema degli esami in generale, al fine di riaffermare i principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione, nell'interesse dell'Ordine e della categoria.

Il caso è stato quindi archiviato.

2.1.1. *Il diritto di satira*

Nell'ambito del dibattito sulla libertà d'informazione e di critica, nonché dei suoi limiti, devono essere collocate le decisioni degli organi professionali in tema di diritto di satira.

Con la già citata delibera 12 maggio 1969 il Consiglio Regionale della Lombardia, chiamato a giudicare su un caso di pubblicazione su una testata di una serie di articoli alquanto offensivi nei confronti di soggetti indicati subdolamente con le iniziali di nomi e cognomi, o con riferimenti tali da consentirne l'identificazione, pronunciò il seguente principio: « *è ben vero che la satira, in clima di libertà di stampa, è opportuna e necessaria, ma va contenuta nei limiti imprescindibili posti dal gusto, da equilibrio di valutazione, in primis dall'etica professionale, principi, questi, incompatibili con un sistema d'informazione subdolo ed equivoco* ».

¹⁷ La decisione è pubblicata in questa Rivista, 1992, 553.

Il predetto Consiglio Regionale ha avuto modo di ritornare sull'argomento con la delibera 4 febbraio 1988, pronunciata in esito ad un procedimento disciplinare a carico del direttore di un settimanale finanziario milanese. Sulla prima pagina del quotidiano era stato infatti pubblicato un articolo, a firma del direttore, nel quale si attribuiva la responsabilità per il crollo di alcune borse europee in un determinato giorno alle operazioni speculative di alcuni finanzieri, tutti di origine ebraica. L'articolo iniziava con l'espressione « *Questione di naso. E di naso adunco, a voler seguire la morfologia etnica* ». Seguiva la narrazione della vicenda del crollo borsistico.

L'articolo era accompagnato da una vignetta, nella quale un finanziere italiano veniva rappresentato con un gran naso adunco.

Sia le espressioni satiriche usate nell'articolo sia la vignetta sono state ritenute dal Consiglio Regionale non conformi al decoro e alla dignità professionale, in quanto offensive e discriminatorie nei confronti delle persone menzionate. « *Il Consiglio ritiene che il direttore, punto di riferimento professionale e anche morale per i giornalisti della sua casa editrice, non può ignorare l'effetto di certe parole (« naso adunco a voler seguire la morfologia etnica ») sulla coscienza pubblica. Parlando, sia pure dei successi di tre finanzieri, il direttore era in grado, per la sua preparazione culturale di valutare l'effetto del riferimento all'etnia, che si presta ampiamente a rievocazioni atroci di nefasti anni passati* ».

Anche la caricatura (del finanziere menzionato nell'articolo, presentato con un gran naso adunco, ndr) merita censura in quanto inserita in un contesto che denota caduta di professionalità e dimenticanza totale dei principi deontologici fissati dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Il direttore non può non sapere che solo la propaganda nazista era solita mostrare le tipiche facce ebraiche: gli stereotipi, in quel tragico periodo della storia tedesca ed europea, prendevano il posto degli uomini reali ».

La decisione è stata confermata dal Consiglio Nazionale¹⁸.

Di diverso parere è stato il Tribunale di Milano, investito della questione ai sensi dell'art. 63 della legge professionale nella composizione integrata da due giornalisti. Il Tribunale, nella sentenza 30 marzo 1992¹⁹, ha ritenuto insussistente l'addebito disciplinare contestato al giornalista con la seguente motivazione: « *nell'articolo incriminato con l'espressione (Questione di naso. E di naso adunco, a voler seguire la morfologia etnica) di cui si discute, non si è voluto minimamente dare una connotazione negativa dei soggetti di cui si parla (Goldsmith, De Rothschild, De Benedetti) in ragione della loro appartenenza alla medesima razza, ma, giocando sul rilievo (vero o presunto che sia) di certe caratteristiche somatiche degli appartenenti a tale razza e sul fatto che l'espressione « avere naso » viene usata comunemente per caratterizzare, in positivo, chi ha capacità di prevedere futuri eventi e predisporre opportunamente il proprio presente in ragione di tale previsione, si è voluto, invece, caratterizzare fortemente in positivo tali soggetti e le loro capacità economico-finanziarie* ».

Va rilevato, tuttavia, che nella motivazione della decisione del Tribunale

¹⁸ La decisione 4 febbraio 1988 del Consiglio Regionale è pubblicata in *Ordine Tabloid* n. 3/1988, 6. Il Consiglio Nazionale ha affrontato il caso in sede di impugnazio-

ne con la delibera 6 dicembre 1990 pubblicata in questa *Rivista*, 1992, 853.

¹⁹ In questa *Rivista*, 1992, 856.

di Milano il problema viene risolto sulla base, appunto, del senso positivo (e non diffamatorio) dell'espressione in esame, non già sotto il profilo dei limiti del diritto di satira.

Questi ultimi sono stati oggetto specifico della delibera 20 settembre 1993 del Consiglio Regionale lombardo²⁰.

Il caso è il seguente. Sul numero 36 del 5-11 settembre 1993 del settimanale *TV Sorrisi e Canzoni* venivano pubblicati dei fotomontaggi nei quali i volti di alcune giornaliste RAI erano sovrapposti ai corpi, talora nudi, talora vestiti, di donne ritratte in quadri celebri. Immediata era la reazione della Commissione pari opportunità della RAI, che considerava il servizio giornalistico di cui sopra gravemente lesivo dell'onorabilità e della dignità professionale delle conduttrici dei telegiornali. Anche il Consiglio Nazionale prendeva posizione sul fatto, invitando il Consiglio Regionale della Lombardia a valutare l'opportunità di aprire un procedimento disciplinare a carico degli autori del servizio.

Aperto il procedimento disciplinare a carico del direttore del settimanale e di una redattrice, il Consiglio Regionale riteneva il comportamento degli incolpati conforme ai doveri deontologici della professione giornalistica. Secondo la motivazione fornita, in primo luogo *«i volti delle giornaliste sono accoppiati non a fotografie di pin up, soubrettes o ad altre protagoniste di giornali erotici o sconvenienti, ma a figure di quadri celebri e di grandi autori: l'accostamento all'arte esclude qualunque intenzione o emozione anche solo allusivamente o vagamente pornografica»*.

Inoltre, *«la professione dei giornalisti televisivi comporta una notorietà maggiore, anche del volto o della figura fisica, che ne fa dei protagonisti quasi spettacolari. Ciò vale per le donne quanto per gli uomini. Il protagonista di una professione spettacolare deve accettare, insieme ai vantaggi della notorietà e, in taluni casi della popolarità, anche qualche piccolo svantaggio. Ciò si può ragionevolmente applicare sia ai giornalisti sia alle giornaliste, purché naturalmente tali veri o supposti vantaggi non ledano l'onorabilità personale e non violino i confini del pudore o altre connotazioni intrinseche alla persona»*.

La decisione ha suscitato la reazione della Commissione pari opportunità della RAI la quale, in propri comunicati, ha lamentato il fatto che la satira sia stata riferita ad elementi riguardanti l'aspetto esteriore delle giornaliste, non già alla loro professionalità (nel qual caso sarebbe stata accettata), alimentando una concezione della donna quale «eterna soubrette».

2.2. I doveri di verità, lealtà, buona fede.

Dispone l'art. 2, I comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 che *«è obbligo inderogabile (del giornalista, ndr) il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede»*.

I doveri di verità, lealtà e buona fede, ancorché trattati separatamente per esigenze sistematiche, devono intendersi in stretta correlazione con gli argomenti di cui al precedente paragrafo, costituendo anch'essi dei limiti all'esercizio della libertà d'informazione e di critica.

²⁰ In *Ordine Tabloid* n. 9/1993, 2.

In analogia con il costante orientamento della giurisprudenza ordinaria in materia di diffamazione a mezzo stampa (che riconosce al giornalista la scriminante del diritto di cronaca in presenza del requisito della verità della notizia, oltre che dell'interesse pubblico e della continenza nell'esposizione), la legge professionale impone al giornalista il dovere della verità sostanziale dei fatti.

Dall'esame della giurisprudenza degli organi professionali non emerge se il dovere di verità debba intendersi in senso assoluto o se, al contrario (come ritenuto da una parte della giurisprudenza ordinaria e dalla prevalente dottrina), sia sufficiente la c.d. verità putativa del fatto, ossia una verità che il giornalista ha ritenuto tale a seguito della verifica delle fonti a sua disposizione, anche se la notizia è risultata successivamente non conforme al vero.

La giurisprudenza professionale sul dovere di verità non è illuminante sul punto, limitandosi a sanzionare comportamenti palesemente contrari alla deontologia, costituiti nella redazione di articoli costruiti su fatti radicalmente falsi e su circostanze interamente inventate dal giornalista.

Così, con la delibera del 27 luglio 1992²¹, il Consiglio Regionale della Lombardia ha inflitto la sanzione della radiazione dall'albo professionale ad un giornalista pubblicista, che, a fini di lucro, aveva fornito ad un settimanale una versione completamente falsa del fatto di cronaca dell'irruzione dei Carabinieri nel covo B.R. di via Monte Nevoso, tentando di « *infangare la figura del defunto generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e l'opera dei Carabinieri, determinante per la sconfitta del terrorismo* » (questi i fatti contestati al giornalista autore del servizio). Tale comportamento è stato considerato particolarmente riprovevole non solo perché lesivo del dovere di verità, ma soprattutto perché contrario al dovere di rispettare le norme di legge poste a tutela della personalità altrui, essendo le false rivelazioni contenute nell'articolo rivolte ad una persona ormai defunta (il generale Dalla Chiesa) e quindi nell'impossibilità di contraddire. Un simile comportamento è, secondo la motivazione, ulteriormente aggravato se si considera il coinvolgimento nelle false rivelazioni di un soggetto « *morto nell'adempimento del proprio dovere di lotta alla mafia, dopo essere stato il principale artefice dei successi contro il terrorismo* ».

Identica sorte, vale a dire la radiazione dall'albo professionale, è toccata ad un giornalista che nel settembre del 1992 aveva fornito ad una testata un'intervista ad un esponente politico, poi rivelatasi interamente falsa. Il caso è stato deciso dal Consiglio Regionale della Lombardia con la già citata delibera in data 5 aprile 1993.

I comportamenti di cui alle decisioni 5 aprile 1993 e 27 luglio 1992 sono stati considerati altresì lesivi del dovere di promuovere la fiducia tra stampa e lettori, sancito dal III comma dell'art. 2 e di cui si parlerà in seguito.

A ragione gli organi professionali considerano tale aspetto inscindibilmente legato al dovere di verità. La notizia falsa, infatti, se da un lato risulta lesiva per la persona cui il fatto è attribuito, dall'altro è lesiva anche del diritto del pubblico dei lettori a ricevere un'informazione corretta e ciò in linea con quanto contenuto nella dichiarazione del Consiglio Nazionale della

²¹ La decisione è pubblicata in *Ordine Tabloid* n. 8/1992, 13.

Stampa del 6/7 giugno 1957, richiamata dalla sopra citata delibera 27 luglio 1992: « *l'esercizio del giornalismo deve rispettare il diritto della collettività ad essere informata in maniera obiettiva e completa indipendentemente da ogni illecito interesse* ».

Strettamente connesso con il dovere di verità è l'obbligo imposto al giornalista di controllare le fonti della notizia, aspetto su cui il Consiglio Regionale della Lombardia ha richiamato l'attenzione degli iscritti con un comunicato del giugno 1989 relativo alla vicenda della bambina di Milano afflitta da una grave malattia che, secondo la versione fornita da alcune fonti di stampa, era stata violentata dal padre.

Così si esprime il Consiglio lombardo: « *alcuni giornali hanno fabbricato l'immagine del mostro (...) mutuando acriticamente e avallando o facendo proprie gravissime, frettolose ed erronee indiscrezioni. (...) Ciò non assolve giornali e colleghi, perché nel caso in esame è venuto meno il controllo delle fonti o ci si è limitati ad accogliere come verità l'affermazione di una sola fonte* ».

Il Consiglio Regionale lombardo esprime inoltre la sua disapprovazione per un tipo di cronaca giornalistica che, badando solo allo scoop, « *non ha niente a che vedere con il diritto/dovere di informazione, di critica e di denuncia* », ricordando che « *il torto causato non può mai essere interamente riparato con una spiegazione o con una ritrattazione per quanto ampia essa sia* ».

Sempre a proposito del dovere di verità del giornalista, appare particolarmente interessante la delibera 18 aprile 1979 del Consiglio Interregionale di Puglia e Basilicata (inedita), pronunciata in esito a procedimento disciplinare a carico del direttore di un settimanale che aveva consentito la pubblicazione di cinque fotografie raffiguranti, con particolari impressionanti e raccapriccianti, il cadavere dell'on. Aldo Moro sul tavolo dell'obitorio. Le foto erano accompagnate da un articolo di fondo nel quale il direttore spiegava la propria scelta di consentire la pubblicazione « *al fine di rendere un servizio alla verità* » e da un articolo di altro redattore, esplicativo delle immagini fotografiche.

Dopo un approfondito dibattito — di cui si trova traccia anche nel testo della deliberazione — il Consiglio Interregionale di Puglia e Basilicata riteneva la pubblicazione delle predette fotografie conforme ai doveri deontologici del direttore del settimanale. In particolare — motiva il Consiglio — « *le sensazioni spiacevoli che certe immagini possono suscitare diventano in certi momenti storici una cruda necessità; l'immagine del martirio di Moro è una verità che, proprio perché particolarmente dolorosa, va denunciata senza remore di sorta* ». « *Premesso che l'informazione è diritto insopprimibile del giornalista, com'è suo anche il dovere di concorrere con i propri strumenti all'accertamento della verità* », la pubblicazione delle foto deve ritenersi espressione del « *diritto di informare e di formare la pubblica opinione su tutti gli aspetti di un evento che ha avuto tanta eco nella coscienza morale, civile e politica di tutto il paese e di altri popoli* ». Infine, le foto in oggetto « *non sono particolarmente raccapriccianti, né ledono il decoro e la dignità dell'on. Moro ma, al contrario, hanno il valore di documenti di pubblico interesse e pertanto sono assoggettabili a pubblico dominio* ».

Si ricava da questa decisione un'interpretazione originale del dovere di verità: il giornalista non ha semplicemente l'obbligo di pubblicare notizie corrispondenti a verità ma ha l'obbligo di pubblicare notizie (o immagini, come nel caso di specie) quando esse siano vere e siano di pubblico interesse,

potendo contribuire all'esigenza di fornire al pubblico dei lettori un'informazione il più possibile completa e corretta su tutte le implicazioni di un determinato fatto di cronaca²².

Lo stesso dovere del giornalista di contribuire all'accertamento della verità si ritrova anche nella delibera 19 aprile 1990 del Consiglio Interregionale di Puglia e Basilicata (inedita) in materia di cronaca giudiziaria. « *La cronaca giudiziaria non si estrinseca soltanto nella mera e arida cronaca dei processi, ma anche in commenti, critiche e ricerche di fatti che portino un contributo alla verità* ».

La delibera contiene anche una enunciazione di regole che il giornalista deve seguire nella cronaca giudiziaria: egli dovrà riportare solo ed esclusivamente notizie apprese da fonti obiettivamente attendibili quali sono i protagonisti dei processi, riportare le eventuali interviste alle parti in causa, citare tra virgolette le tesi rispettive di accusa e difesa e usare titoli e sottotitoli rispondenti al contenuto dei servizi; il cronista giudiziario è altresì autorizzato, secondo il Consiglio Interregionale, a riportare fedelmente le dichiarazioni dei difensori, ancorché essi esprimano posizioni critiche nei confronti dei testimoni.

Fermo restando il diritto del cronista giudiziario di criticare e commentare le udienze cui assiste di persona, anche per fornire al lettore, spettatore esterno e mediato, una chiave di lettura dei fatti in commento, appare forse un po' eccessivo pretendere che il cronista giudiziario, il quale è pur sempre vincolato alle risultanze processuali, contribuisca, egli stesso, all'accertamento della verità²³.

Passando all'interpretazione data dalla giurisprudenza professionale al dovere di lealtà, si ritiene opportuno riportare un'ulteriore decisione in tema di cronaca giudiziaria pronunciata dal Consiglio Nazionale in data 10 luglio 1981²⁴. « *La lealtà del giornalista non può essere messa in discussione allorché nei servizi a sua firma sono chiaramente indicate le fonti delle informazioni pubblicate. Dagli stessi servizi emergono con sufficiente chiarezza e precisione le divergenze e le contrapposizioni delle tesi di accusa e difesa,*

²² È opportuno segnalare l'opposto orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nelle sentenza 9 giugno/9 ottobre 1982 in *Cassazione Penale*, 1982, 417.

La Corte, chiamata a giudicare sul medesimo fatto in relazione all'art. 15, l. 47/1948 (Pubblicazioni a contenuto impressionante e raccapricciante), ha ritenuto di non poter condividere la formula assolutoria del fatto non costituente reato adottata dalla Corte d'Appello di Milano nei confronti del direttore della testata.

La Corte d'Appello aveva infatti assolto il direttore, ritenendo insussistente, nel caso di specie, l'elemento soggettivo del reato, consistente in quella « *sorta di compiacimento e di adesione per l'oggetto della pubblicazione* », escluso proprio dall'accostamento alle foto di un articolo di commento nel quale si spiegava il significato della pubblicazione.

La Corte di Cassazione, pur dichiarando

l'estinzione del reato per amnistia, ha incidentalmente ritenuto che « *per l'integrazione del dolo, nel reato previsto e punito dall'art. 15, l. 47/1948, non occorre un compiacimento o l'adesione dell'autore per l'oggetto della pubblicazione, perché la legge, nel caso in esame, non ha inteso limitare la punibilità ad una specifica direzione assunta dalla volontà dell'agente. Nel reato previsto e punito dall'art. 15, l. 47/1948, non ha efficacia esclusiva del dolo, né la finalità o motivazione della pubblicazione né il dissenso, pur dichiarato contestualmente alla pubblicazione stessa* ».

²³ Sul dovere di verità del giornalista, nonché sulle varie accezioni del termine verità, cfr. DANOVI, *Il dovere di verità*, in questa *Rivista*, 1991, 477.

²⁴ In *Annuario dei Giornalisti* a cura del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, 1982-1983, 125.

risultando in tal modo correttamente osservata la funzione della cronaca giudiziaria. La stessa lealtà è stata osservata nella sintesi che il giornalista ha fatto della requisitoria e delle ultime tre arringhe difensive alle quali ha dato complessivamente tanto spazio quanto ne diede alla requisitoria». Il Consiglio Nazionale aggiunge che il giornalista ha altresì il diritto di inserire negli articoli di cronaca giudiziaria « liberamente ed incensurabilmente » anche « dubbi e commenti ».

Nella decisione sopra riportata il concetto di lealtà viene assimilato al concetto di equilibrio. L'informazione viene considerata corretta in quanto nella narrazione, oltre all'indicazione delle fonti delle notizie, vi sia proporzione tra tesi contrapposte, tra accusa e difesa, tra requisitoria e arringhe difensive.

Non conforme a lealtà è, secondo il Consiglio Regionale della Lombardia²⁵, il costume giornalistico di non indicare per nome le persone di cui si parla in un servizio, ponendo comunque il lettore nella possibilità di poterle identificare mediante le iniziali di nomi e cognomi. *« In tali articoli vengono messi a nudo gli aspetti più squalidi della vita di molte persone; in essi tali persone vengono indicate con iniziali o con riferimenti venendo meno a quella leale e completa presa di posizione che un giornale deve adottare quando denuncia all'opinione pubblica certi fatti con l'obiettivo di concorrere al miglioramento del costume; l'indicazione delle iniziali delle persone menzionate, mentre da una parte rivela la preoccupazione di non incorrere in un atto palesemente diffamatorio, dall'altra rivela la maliziosa intenzione di voler rendere possibile l'identificazione ».*

La decisione elenca poi alcune tecniche di scrittura che devono considerarsi contrarie a buona fede. *« L'omissione sistematica di nomi e cognomi, non soltanto lascia adito al sorgere di dubbi sulla veridicità sostanziale della denuncia ma dà avvio anche al sospetto della mancanza di quella buona fede che è esplicitamente invocata dall'art. 2 della legge dell'Ordine, dove il diritto insopprimibile della libertà di informazione e di critica viene limitato dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ».*

Alcune tecniche giornalistiche, quali l'uso delle virgolette in un articolo o l'assenza di commento alle notizie, sono state oggetto di una decisione del Consiglio Regionale della Liguria in data 29 luglio 1985²⁶. La decisione venne pronunciata in esito ad un procedimento disciplinare a carico di un giornalista colpevole di essersi rivolto ad alcuni colleghi con espressioni offensive, accusandoli altresì di avere strumentalmente intervistato un personaggio del mondo calcistico, riportandone le dichiarazioni tra virgolette e omettendo ogni commento, al fine di avvalorare le di lui dichiarazioni contro una determinata squadra di calcio.

Il Consiglio Regionale ritenne che *« la funzione delle virgolette in un'intervista è quella di attribuire nel modo più palese e corretto ogni responsabilità a chi pronuncia determinate affermazioni, senza interferenze e senza il fine di voler indurre il lettore verso tesi favorevoli oppure contrarie, accentuandole oppure attenuandole a seconda delle particolari esigenze, anche soltanto di pura polemica ».*

²⁵ Si tratta della decisione del 12 maggio 1969, pubblicata in *Ordine Tabloid* n.

2/1973, 33, più volte citata.

²⁶ In *Giornalismo Ligure*, 1985, 4.

Parimenti corretta venne ritenuta dal Consiglio Ligure la mancanza di commento in un'intervista, considerata, non già quale sintomo di condivisione del punto di vista del dichiarante da parte dell'intervistatore, bensì semplicemente quale esercizio del diritto di cronaca.

Come si può notare, le pur non numerose decisioni in tema di lealtà e buona fede prendono in considerazione aspetti legati prevalentemente alle modalità espressive dell'informazione scritta e in ultima analisi compiono una valutazione di correttezza o meno della notizia.

Così, seppure senza specificare le differenze tra lealtà e buona fede, l'informazione viene considerata corretta se, oltre ad essere veritiera, è equilibrata, priva di artifici e di subdole allusioni.

Tuttavia, se i doveri di lealtà e buona fede vengono valutati dalla giurisprudenza professionale con prevalente riferimento alle modalità espressive utilizzate dal giornalista, vale a dire al risultato dell'attività giornalistica, la decisione 4 aprile 1991²⁷ del Consiglio Regionale della Lombardia richiede il rispetto della lealtà e della buona fede anche nel comportamento complessivo che il giornalista deve tenere nell'esercizio dell'attività professionale.

Oggetto della delibera è il comportamento di una giornalista che, dopo aver assunto l'impegno di far rileggere ad una persona intervistata il testo delle dichiarazioni riportate tra virgolette nell'articolo (c.d. virgolettato), non tiene fede a tale impegno. L'intervistato, dopo aver letto il servizio, ritiene che le sue dichiarazioni siano state riportate in materia infedele e presenta un esposto all'Ordine dei Giornalisti, lamentando la scorrettezza del comportamento tenuto dalla giornalista.

Nella delibera pronunciata in esito al procedimento disciplinare il Consiglio Regionale non si sofferma sul contenuto dell'articolo redatto dalla giornalista, quanto sul suo comportamento nei confronti dell'intervistato e si interroga sull'esistenza di una norma deontologica che imponga al giornalista di far rileggere il « virgolettato ».

La risposta è negativa: « *si deve decisamente negare che la deontologia professionale giornalistica imponga un simile obbligo (quello di far rileggere il virgolettato) che comporterebbe, oltre che un terribile intralcio nell'organizzazione del lavoro, anche un'esposizione inammissibile del giornalista a tardivi ripensamenti, pretese di correzione, censure vere e proprie da parte degli intervistati* ». Quando, però, il giornalista assume l'impegno specifico di far rileggere all'intervistato il testo di un'intervista, egli deve tener fede all'impegno assunto, a meno che non vi sia un'oggettiva impossibilità di rispettare i patti, dovuta ad esempio alla ristrettezza dei tempi di lavoro. Nel caso di specie, non sussistendo un'oggettiva impossibilità, la mancata sottoposizione del testo dell'intervista alla revisione dell'intervistato deve essere considerata lesiva del decoro, della dignità professionale, della reputazione e della dignità dell'Ordine « *perché ogni giornalista è tenuto a rispettare sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede* ».

Di diverso avviso è stato il Consiglio Nazionale, il quale, con delibera 1 giugno 1992 ha « *prosciolto la giornalista dall'inculpazione ascrittale* » non essendo stata raggiunta la prova dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare e perché la mancata sottoposizione del testo dell'intervista alla re-

²⁷ In *Ordine Tabloid* n. 6/1991, 9.

visione dell'intervistato è stato determinato — secondo il Consiglio Nazionale — dalla ristrettezza dei tempi di lavorazione del giornale.

Appare a questo punto opportuno ricordare l'esistenza di un acceso dibattito dottrinale sulla lealtà dell'informazione²⁸ e sull'esigenza di istituire un Giurì di autoregolamentazione, organo — per usare una definizione autorevole — «*capace di prevenire e dirimere la conflittualità nel campo delle controversie nascenti dall'attività giornalistica*»²⁹ con procedure e tempi più rapidi rispetto a quelli dei giudici ordinari.

2.3. *Il dovere di rettificare le notizie inesatte e di riparare gli errori.*

Passando in rassegna la giurisprudenza professionale si rileva la scarsità di decisioni riguardanti il dovere di rettifica e di riparazione degli errori eventualmente commessi dal giornalista.

Il dovere di rettifica, richiamato dall'art. 2 della legge professionale, trova la sua regolamentazione nell'art. 8 della legge 2 febbraio 1947, n. 48 (la c.d. legge sulla stampa). Dispone tale articolo che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a far inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. Nel caso di mancata pubblicazione della rettifica, la norma prevede la possibilità per l'interessato di chiedere al Pretore, con ricorso in via d'urgenza, che ne sia ordinata la pubblicazione.

Della rettifica di notizie trasmesse nel corso di telegiornali o di giornali radio si occupano l'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e gli artt. da 5 a 9 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 225.

Nel campo radiotelevisivo, in caso di mancata diffusione della rettifica, l'interessato può chiedere l'intervento del Garante per l'editoria e la radio-diffusione. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, ne ordina la trasmissione. La legge specifica che la trasmissione deve avvenire entro ventiquattro ore dalla pronuncia del Garante.

L'art. 2 della legge professionale dei giornalisti, di cui ci occupiamo, pone in astratto il dovere di rettificare le notizie inesatte e di riparare gli errori. La violazione di tali obblighi, vale a dire il rifiuto di pubblicare o di trasmet-

²⁸ In tema di lealtà dell'informazione si vedano in particolare gli interventi di BORRUSO, *Il dovere di lealtà del giornalista*, in questa *Rivista*, 1991, 441; GESSA, *Il problema della diligenza — negligenza dell'informazione giornalistica*, *ibidem*, 515; GIOVANNINI, *Lealtà dell'informazione*, *ibidem*, 522; VISINTINI, *Responsabilità professionale del giornalista*, *ibidem*, 548; ZENO-ZENCOVICH, *Il controllo sulle metodologie informative*, *ibidem*, 553; LIPARI, *L'informazione leale e il diritto ad essere informati*, *ibidem*, 803.

²⁹ BORRELLI, in questa *Rivista*, 1990, 24. Sul tema del Giurì per la lealtà dell'informazione e sulle sue analogie con il Giurì

di autodisciplina pubblicitaria cfr. gli interventi di BONESCHI, *Le ragioni di una proposta*, BOVIO, *Per un giurì della lealtà dell'informazione*, FOSSATI, ABRUZZO, CERRATO, SANTERINI in questa *Rivista*, 1990, 1 — 44; CORTOPASSI, *L'esperienza dell'autodisciplina pubblicitaria*, in questa *Rivista*, 1991, 469; FLORIDIA, *Il contratto di autodisciplina dell'informazione*, *ibidem*, 489; FUSI, *Le regole processuali*, *ibidem*, 511; MANNA, *Il sistema sanzionatorio del Giurì per la lealtà dell'informazione*, *ibidem*, 530; TESTA, *L'onere della prova*, *ibidem*, 543; BOVIO, *Per un Giurì della lealtà dell'informazione*, *ibidem*, 786.

tere eventuali rettifiche da parte del direttore, può dar luogo a procedimento disciplinare a carico dello stesso.

Il procedimento può concludersi, nel caso in cui la violazione del dovere professionale sia accertata, con l'applicazione all'inculpato di una sanzione disciplinare, ma non sempre (anche se a volte accade, come si dirà) raggiunge lo scopo che il soggetto leso dalla diffusione della notizia si riproponeva, vale a dire la pubblicazione della rettifica. L'Ordine non ha, infatti, alcun potere coercitivo in merito alla pubblicazione della rettifica.

Così si spiega, forse, la mancanza di procedimenti disciplinari e di decisioni in tema di rettifica e di riparazione degli errori.

Il soggetto che si ritiene leso dalla pubblicazione o dalla tele o radiodiffusione di una notizia preferisce seguire la via tracciata dalle leggi 47/48 e 223/90, avendo la possibilità, in caso di mancata pubblicazione o trasmissione della rettifica, di adire il Pretore in via d'urgenza o di chiedere l'intervento del Garante e, in entrambi i casi, qualora ne ricorrano i presupposti, di ottenere la riparazione in forma specifica del danno subito.

L'unico caso noto in materia di rettifica è un procedimento disciplinare aperto dal Consiglio Regionale della Lombardia a carico del redattore e del direttore di una rivista, incolpati, il primo di aver scritto un articolo contenente notizie inesatte, suggestive e diffamatorie, il secondo di non aver ottemperato al dovere di pubblicare la rettifica richiesta dall'interessato. Ricevuta la notifica della lettera che lo informava dell'apertura a suo carico di un procedimento disciplinare, il direttore ha provveduto a far pubblicare la rettifica sulla testata da lui diretta.

Il procedimento disciplinare è stato quindi archiviato³⁰.

L'effetto, a riprova del valore della norma deontologica, è stato in questo caso raggiunto.

2.4. *Il segreto professionale.*

Dispone l'art. 2, III comma, che « *giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse* ».

Il dibattito sul segreto professionale dei giornalisti è stato in passato ed è tuttora particolarmente acceso, ma si è rinvenuta una sola decisione disciplinare in materia, ancorché molto interessante.

Si tratta della decisione del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia in data 18 marzo 1969 (inedita).

Il capocronista di un noto quotidiano milanese fornì ad organi di polizia facenti capo alla Questura di Milano una serie di fotografie inerenti a manifestazioni di piazza. L'incolpazione mossa al giornalista dal Consiglio Regionale fu quella di aver svilito l'esercizio della libertà di stampa, avendo egli reso teoricamente possibile l'identificazione dei manifestanti e di aver violato il segreto professionale « *dovendosi intendere la documentazione fo-*

³⁰ Il caso è menzionato nell'articolo di ABRUZZO dal titolo *Queste le più importanti decisioni del Consiglio che hanno sancito*

il ruolo caratterizzante della deontologia pubblicato in *Ordine Tabloid*, maggio 1992, 2.

tografica fornita, in questo specifico caso, come fonte inequivocabile di notizie».

In esito ad una approfondita istruttoria, il Consiglio lombardo ritenne che le modalità concrete con cui l'episodio si era svolto non erano tali da integrare gli estremi di un comportamento deontologicamente scorretto.

Infatti, il materiale fotografico trasmesso alla Polizia era già stato oggetto di pubblicazione non solo da parte del quotidiano di appartenenza del giornalista incolpato, ma anche di altri organi di stampa. In secondo luogo si trattava di riprese di gruppo, che, in quanto tali, non rendevano concretamente possibile l'identificazione dei manifestanti.

La decisione è molto significativa per le dichiarazioni di principio in essa contenute.

Il Consiglio Regionale lombardo afferma in primo luogo che «*qualsiasi tentativo di utilizzare l'opera giornalistica per fini di polizia e indirettamente a favore di tali indagini, non è neppure concepibile e deve essere respinto.*

Meno che mai (...) può ammettersi ma neppure concepirsi la collusione fra il giornalista e il potere esecutivo, non essendo possibile pensare che il giornalista utilizzi questo genere di notizie a sua conoscenza al di fuori della professione e del servizio del suo giornale, per giovare al raggiungimento di determinati intenti politici o — peggio — per perseguire persone e scopi contrari alla sua personale ideologia».

Premesso il principio generale secondo il quale non sono ammesse collusioni tra stampa e potere esecutivo, il Consiglio affermò che «*il giornalista deve sentire l'inderogabile impegno morale di tutelare il segreto per tutte quelle notizie di cui sia venuto a conoscenza attraverso la sua particolare qualifica di giornalista e non a titolo occasionale (...) e deve fare di questa posizione di privilegio una trincea entro la quale nessun pubblico potere dovrebbe mai avere il diritto di indagare, a meno che un supremo interesse della collettività, caso da stabilire di volta in volta, non legittimino tale intervento dall'alto».*

«*È questo il caso — concludeva il Consiglio lombardo — in cui la deontologia del giornalista deve ritenere censurabile un comportamento che per la legge è legittimo».*

2.5. La collaborazione tra colleghi.

Tra i doveri imposti ai giornalisti dall'art. 2 della legge professionale c'è anche quello di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi.

Si tratta di un dovere considerato meritevole di attenzione da parte dei collegi professionali, almeno a giudicare dal numero di decisioni sull'argomento.

Particolarmente severe nel trattamento sanzionatorio sono le decisioni che si occupano di casi in cui un giornalista attribuisce ad un collega fatti non veri, utilizzando le fonti di stampa al fine di dar sfogo a propri risentimenti o ad inimicizie personali.

In queste decisioni la sanzione viene irrogata, non solo per la violazione del dovere di collaborazione tra colleghi, ma anche per l'uso distorto della libertà di stampa.

Secondo il Consiglio Nazionale, il giornalista che attribuisce ad un collega, con intento offensivo, un fatto non vero viene meno ad un preciso dovere di lealtà verso un collega: tale comportamento deve ritenersi contrario al de-

coro e alla dignità professionale e va oltre il legittimo esercizio della libertà di stampa³¹.

Fa parte dello stesso orientamento la delibera 19 ottobre 1977 del Consiglio Nazionale³², nella quale si legge: «*oltre a violare indebitamente la privacy di due cittadini e giornalisti, non può qualificarsi diritto d'informazione l'attribuzione a colleghi di comportamenti che, ove fossero veri, sarebbero gravemente lesivi della loro onorabilità e della dignità e decoro professionali*».

La sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per un periodo di dodici mesi è stata inflitta dal Consiglio Regionale della Lombardia ad un giornalista che, in ambiente di lavoro, il giorno stesso dell'uccisione del giornalista Walter Tobagi attribuì ad un collega, ad un uomo di spettacolo e « ai palestinesi » la responsabilità di avere, quanto meno, ispirato l'omicidio³³.

Fare e ribadire, il giorno stesso dell'uccisione di un giornalista, in ambiente di lavoro, un'affermazione gravemente accusatoria nei confronti di un collega, soprattutto «*quando si è giornalisti e perciò si deve avere esatta conoscenza degli echi e delle ripercussioni che i propri comportamenti assumono* — così si esprime il Consiglio Regionale — *significa compiere un'azione dannosa, pericolosa, maligna e irresponsabile, con l'evidente intenzione di nuocere*».

La condotta, secondo il Consiglio Regionale, è aggravata da due circostanze. La prima è la totale infondatezza dell'accusa rivolta dal giornalista al collega; la seconda l'aver svolto, durante il procedimento disciplinare, la propria difesa continuando ad addensare sospetti sulla figura del collega già fatto oggetto di pesanti insinuazioni e l'aver successivamente diffuso la documentazione difensiva, dando così ulteriore risonanza alle accuse rivolte al collega.

Lo stesso atteggiamento severo caratterizza le decisioni degli organi professionali che sanzionano lo scambio di frasi ingiuriose tra colleghi.

Sono stati ritenuti particolarmente lesivi del decoro e della dignità professionale, nonché del dovere di collaborazione tra colleghi anche l'attribuzione ad alcuni colleghi, nell'ambito di un articolo, di espressioni offensive quali « miserabili » e « mentecatti »³⁴, e l'aver rivolto ad un collega, in ambiente di lavoro ma in assenza di questi, frasi oltraggiose tali da oltrepassare i limiti della semplice manifestazione di opinioni critiche.

«*I giornalisti, — afferma il Consiglio Nazionale nella delibera 5 marzo 1985³⁵ — in quanto professionisti altamente qualificati sul piano civile e sociale, anche in occasione della vita associativa devono dar prova di buon gusto, senso della misura, capacità di espressione delle proprie opinioni secondo quell'adeguato bagaglio culturale di cui si presume debbano essere in possesso*».

³¹ Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, 7 aprile 1972 in *Annuario dei Giornalisti* a cura del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, 1978-1979, 815.

³² In *Annuario dei Giornalisti*, 1978 — 1979, 817.

³³ Si tratta della decisione 12 novembre 1980 del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia,

pubblicata in *Ordine Tabloid*, novembre 1980, 5.

³⁴ Si tratta della decisione 29 luglio 1985 del Consiglio Regionale della Liguria in *Giornalismo ligure*, 1985, 4. In senso conforme cfr. anche Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, 23 febbraio 1984 in *Annuario dei Giornalisti*, 1987-1988, 140.

³⁵ In *Annuario dei Giornalisti*, 1987-1988, 141.

Sempre in tema di frasi oltraggiose rivolte da un giornalista ad alcuni colleghi, appare interessante la recente decisione 9 settembre 1993 del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia³⁶.

Un giornalista attribuisce lo scadimento del livello di un quotidiano locale (la Gazzetta di Mantova) al fatto che in essa operino colleghi « *arrivati persino dalla Puglia* », « *provenienti persino da Bari* ».

Tale atteggiamento, secondo il Consiglio lombardo, è lesivo dei doveri di rispetto della personalità altrui sanciti dall'art. 2 della legge professionale e dalla terza disposizione preliminare della Carta dei Doveri del giornalista, recentemente approvata dal Consiglio Nazionale e dalla Federazione Nazionale della Stampa. La disposizione, « *che riflette l'art. 3 della Costituzione, afferma il dovere fondamentale di rispettare la persona e impone al giornalista di non discriminare mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Le espressioni sopra riportate — conclude il Consiglio — dimostrano un preoccupante elemento di discriminazione tra cittadini italiani di diverse regioni* ».

Un caso di violazione del dovere di collaborazione tra colleghi su cui il Consiglio Regionale della Lombardia ha sentito l'esigenza di richiamare l'attenzione dei propri iscritti fin dal lontano 1973 è la presentazione sotto false generalità, artificio utilizzato (da quanto si apprende dalla delibera) da alcuni giornalisti per acquisire notizie più facilmente.

Secondo il Consiglio Regionale lombardo, il giornalista appartenente ad una testata che, per avvicinare personalità di orientamento ideologico diverso dal proprio, si presenta come dipendente di altre testate in quel luogo più gradite, menoma il proprio decoro, infirma i principi basilari della deontologia professionale e lede i diritti degli altri colleghi³⁷.

Vi è infine un comportamento che in più occasioni è stato considerato lesivo del dovere di collaborazione tra colleghi, soprattutto nella giurisprudenza del Consiglio Regionale ligure.

Si tratta del ricorso all'Ordine professionale che alcuni giornalisti fanno al solo scopo di recare disturbo ai colleghi: « *il fatto che un giornalista ricorra all'Ordine contro altri colleghi non può essere considerato lesivo della dignità professionale di costoro perché (...) l'Ordine è pur sempre la Magistratura interna dei giornalisti, cui è giusto che vengano denunciati eventuali abusi e scorrettezze degli iscritti. È però indispensabile che gli addebiti siano suffragati da elementi di prova* »³⁸.

Nella stessa decisione il Consiglio Regionale ligure ha considerato contrario ai doveri imposti dalla deontologia professionale il comportamento di un giornalista che aveva fatto ricorso all'Ordine, chiedendo l'apertura di un procedimento disciplinare contro alcuni colleghi, adducendo circostanze pretestuose e al solo fine di punirli per non averlo aiutato ad ampliare le proprie collaborazioni e le proprie fonti di guadagno.

Se da un lato il ricorso pretestuoso all'Ordine deve ritenersi deontologicamente scorretto, d'altro lato lo stesso Consiglio Regionale ligure ha sancito il dovere del giornalista di ricorrere all'Ordine qualora egli venga a conoscenza di comportamenti non conformi al decoro e alla dignità professionale

³⁶ In *Ordine Tabloid*, n. 9/1993, 2.

³⁷ Tale principio è stato enunciato dal Consiglio Regionale della Lombardia nella delibera 1 giugno 1973 pubblicata in *Ordinamento*

ne Tabloid n. 2/1973, 28.

³⁸ Così il Consiglio Regionale della Liguria nella delibera 14 ottobre 1983, inedita.

posti in essere da altri giornalisti: se un giornalista viene a conoscenza del fatto che altri giornalisti « *si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la loro stessa reputazione o la dignità dell'Ordine, ha il dovere di comunicarlo all'Ordine. Non è infatti produttivo lanciare accuse in generale (attraverso organi di stampa, ndr) che non possono consentire una analisi approfondita* »³⁹.

2.6. *Il dovere di promuovere la fiducia tra stampa e lettori.*

L'art. 2, III comma, prevede nella sua parte finale il dovere del giornalista di promuovere « *la cooperazione fra giornalisti ed editori e la fiducia tra stampa e lettori* ».

Non è stata rinvenuta alcuna decisione specifica sul rapporto di cooperazione che, secondo la legge n.63 del 1969, deve sussistere tra giornalisti ed editori. Evidentemente, i rapporti tra le due contrapposte categorie, nonché l'eventuale violazione del dovere di cooperazione, trovano in altra sede — il processo del lavoro, per esempio — il proprio luogo di dibattito e di regolamentazione.

Alcune interessanti decisioni, raggruppate attorno a poche importanti tematiche, riguardano invece il dovere del giornalista — ma più spesso la sua violazione — di promuovere la fiducia tra stampa e lettori.

Appare evidente come il dovere di promuovere la fiducia tra stampa e lettori sia strettamente connesso con i doveri di verità, lealtà e buona fede. Più l'informazione è corretta, leale, veritiera, più solido sarà il rapporto di fiducia che si instaurerà tra giornalista (ma anche editore) e lettore. Viceversa, un'informazione sleale o non veritiera avrà come diretta conseguenza il deterioramento del rapporto di fiducia tra « produttori » (giornalisti ed editori) e « consumatori » (lettori) dell'informazione.

La problematica della fiducia tra stampa e lettori emerge soprattutto in alcune importanti tematiche quali il rapporto informazione — pubblicità e l'informazione finanziaria.

Tratteremo qui di seguito, separatamente, due gruppi di decisioni professionali che si riferiscono a queste tematiche.

2.6.1. *Il rapporto informazione-pubblicità.*

Fin dal 1986 il Consiglio Regionale della Lombardia sentì l'esigenza di richiamare i propri iscritti al rispetto del principio della necessaria separazione tra informazione e messaggio pubblicitario⁴⁰. « *L'Ordine richiama tutti i giornalisti, direttori compresi, al dovere di esercitare la professione al di fuori di possibili condizionamenti, in piena libertà di giudizio e di scelta, nel solo intento di informare onestamente il lettore, secondo co-*

³⁹ Comunicato stampa del Consiglio Regionale della Liguria pubblicato unitamente alla decisione 28 luglio 1985 in *Giornalismo ligure*, 1985, 5.

⁴⁰ Sul rapporto tra informazione e pubblicità cfr. in dottrina BONESCHI, *La deonto-*

logia professionale del giornalista in questa *Rivista*, 1989, 383; sulla c.d. pubblicità redazionale in particolare cfr. BORRUSO, *Il dovere di lealtà del giornalista* in questa *Rivista*, 1991, 445.

scienza. (...) *La pubblicità* — continua il testo della delibera di indirizzo del Consiglio lombardo — *deve essere chiara, palese, esplicita e riconoscibile: deve esserlo soprattutto la pubblicità chiamata — con impropria espressione — redazionale.* (...) *La lealtà verso il lettore impone che il lavoro giornalistico e quello pubblicitario rimangano separati e inconfondibili. I tentativi di travestimenti, di mistificazioni, di mescolanze diventano un inganno per il lettore come pure ingannevole deve considerarsi qualsiasi forma di pubblicità occulta che più di tutto va combattuta e respinta perché degenerativa della qualità dell'informazione* ». ⁴¹

Questi importanti principi sono ribaditi in due successive delibere di indirizzo del 1988 pronunciate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

La prima delibera, pronunciata dal Consiglio Nazionale in data 14 aprile 1988, sottolinea la necessità che l'informazione, quindi l'esercizio dell'attività giornalistica, mantenga la propria autonomia dai condizionamenti posti dal potere industriale. « *Nel rapporto informazione — pubblicità deve affermarsi l'autonomia dell'informazione rispetto ai condizionamenti posti dal potere industriale ed economico ed al loro intrecciarsi. Autonomia e libertà di stampa devono rafforzarsi soprattutto nella coscienza e nella professionalità del giornalista, il quale dovrà vigilare sui giusti equilibri tra spazi redazionali e spazi pubblicitari, sulla separazione tra gli uni e gli altri e contro le infiltrazioni della pubblicità indiretta, affinché un giornale resti tale e non si trasformi in un catalogo commerciale* ».

Nella seconda, del 7 giugno 1988, si pone l'accento sul diritto del cittadino ad essere informato in maniera corretta: « *il cittadino ha diritto ad una corretta informazione e a poter riconoscere quali notizie, servizi o altre attività redazionali appartengono alla responsabilità della redazione o del singolo giornalista e quali, invece, siano direttamente espresse da altri enti o aziende* ».

Il problema della commistione che a volte si verifica tra informazione e messaggio pubblicitario è stato oggetto di alcune pronunce disciplinari del Consiglio Regionale della Lombardia.

La prima risale al 5 giugno 1989 ⁴² e riguarda il caso di un direttore il quale aveva chiesto ad un proprio redattore di preparare una rubrica (poi pubblicata) in cui venivano esaltate le qualità di prodotti che, poche pagine prima, erano stati oggetto di un'inserzione pubblicitaria. La rubrica pubblicitaria — ed è questo il punto principale della contestazione disciplinare — era stata confezionata con gli stessi caratteri grafici e la stessa impaginazione di un normale servizio informativo.

Sia il redattore incaricato della rubrica (il quale all'ultimo momento aveva ritirato la propria firma), sia il direttore venivano così sottoposti a procedimento disciplinare (su esposto del Comitato di Redazione della testata) per aver violato l'art. 2 della legge 63/69 nella parte in cui impegna giornalisti ed editori a promuovere la fiducia tra stampa e lettori.

In esito ad una approfondita istruttoria, il Consiglio Regionale lombardo infliggeva al direttore la sanzione della censura, « *biasimandolo formalmente per la trasgressione accertata* ». « *Il direttore* — motiva il Consiglio —

⁴¹ La delibera è richiamata in *OG Informazione* del 3 agosto 1989, 19.

⁴² In *OG Informazione* del 3 agosto 1989, 15.

deve astenersi dall'esigere che il giornalista rediga testi destinati a finalità pubblicitarie o, peggio ancora, mascheranti l'intento mercantile perché si verrebbe in tal modo a istituzionalizzare un rapporto inquinato tra messaggio e notizia ».

La sanzione è stata successivamente annullata dal Tribunale di Milano che, con sentenza 1 giugno 1992, ha sancito la « nullità del procedimento sanzionatorio svoltosi in sede regionale per non essere stato lo stesso (il direttore, ndr) ammesso, nonostante esplicita richiesta, a presenziare alla fase istruttoria in cui sono state raccolte cospicue e rilevanti prove testimoniali ».

Nessuna sanzione è stata applicata al redattore il quale aveva ritirato la propria firma. « Il giornalista incaricato di redigere i servizi cosiddetti redazionali può legittimamente opporre il suo rifiuto; qualora aderisca a tale incarico deve esigere che il testo risulti presentato con caratteristiche grafiche che lo distinguano dai normali servizi e notiziari, salvaguardando così la dignità dell'intero corpo redazionale ».

Il Consiglio Regionale lombardo è poi tornato sull'argomento con la delibera del 15 ottobre 1991⁴³.

Nella motivazione, oltre a ribadire i concetti sopra riportati e relativi alla necessaria separazione tra informazione e pubblicità, il Consiglio Regionale elenca tutte le fonti che in questa materia devono orientare l'attività del giornalista. Le indicazioni etiche di cui all'art. 2 della legge professionale, l'art. 44 del CCNL giornalistico⁴⁴, il protocollo 14 aprile 1988 tra Ordine, FNSI e Pubblicitari⁴⁵, l'art. 8 della legge 223/1990⁴⁶, la giurisprudenza del Consiglio dell'Ordine della Lombardia formano — secondo lo stesso Consiglio — nel loro complesso un codice deontologico di riferimento cui i giornalisti possono ispirarsi al fine di sbarrare la strada all'infiltrazione della pubblicità nell'informazione.

2.6.2. L'informazione finanziaria.

Un altro campo nel quale il problema della lealtà dell'informazione e della fiducia tra stampa e lettori assume un'importanza fondamentale, è quello dell'informazione finanziaria.

⁴³ In *Ordine Tabloid*, n. 1/1992, 10.

⁴⁴ Dispone l'art. 44 del ccnl giornalistico: « Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici ».

Gli articoli elaborati dal giornalista nell'ambito della sua normale attività redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario.

I testi elaborati dai giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l'indicazione dell'organizzazione cui l'autore del testo è ad-

detto quando trattino argomenti riferiti all'attività principale dell'interessato.

I direttori nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 6 e considerate le peculiarità delle singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell'informazione anche per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono periodicamente i pareri dei comitati di redazione ».

⁴⁵ Al protocollo tra Ordine, Federazione e Pubblicitari si è già accennato nell'introduzione (nota 6) e si legge in VIALI-FAUSTINI, *La professione di giornalista e il suo ordinamento*, Roma, 1992, 214.

⁴⁶ Dispone l'art. 8 della legge 223/1990 che « la pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione ».

Se si considera la sensibilità dei mercati finanziari e le loro continue fluttuazioni in relazione ad avvenimenti politici e di cronaca, si comprende la necessità che l'informazione finanziaria sia il più possibile corretta: per il giornalista si pone in maniera stringente l'esigenza di attenersi ai doveri dettati dalla deontologia⁴⁷.

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha avuto modo di occuparsi recentemente del caso di alcuni giornalisti che avevano investito i propri risparmi in una commissionaria di Borsa in anni compresi tra il 1985 e il 1990.

Come si vedrà, il comportamento oggetto delle delibere che verranno qui di seguito analizzate non è esattamente la lealtà dell'informazione finanziaria. Il Consiglio Regionale infatti — operando una scelta quanto meno singolare — ha preso in considerazione il fatto in sé che i giornalisti abbiano investito parte dei propri risparmi presso una commissionaria di Borsa, ravvisando già in questo comportamento gli estremi di un illecito disciplinare.

Con la delibera del 22 novembre 1993⁴⁸, il Consiglio Regionale ha pronunciato i seguenti principi. « *La libertà di investire è sì un diritto, ma i giornalisti professionisti devono osservare anche altri principi e hanno soprattutto altri doveri, che riguardano la credibilità dell'informazione. I lettori non devono avere dubbi sulla correttezza dei giornalisti: quando leggono un articolo di finanza, non ci devono essere perplessità sull'autore. Il lettore non deve mai sospettare che chi scrive sia mosso da interessi personali o sia condizionato da un operatore di borsa che gli cura gli investimenti* ».

Come si può vedere, il metro di giudizio utilizzato dal Consiglio lombardo in questa delibera è estremamente severo ed arriva ad imporre al giornalista il divieto di investire tramite commissionaria. « *Non risulta conforme al decoro e alla dignità del giornalista, che tratta la materia economica, partecipare ad operazioni finanziarie tramite commissionaria, avendo la possibilità, se non la probabilità, di influenzare anche con le proprie opinioni il mercato, e ciò a prescindere dalla possibilità di utilizzazione di notizie riservate. (...) L'illecito comportamento, in sintesi, si sostanzia nel fatto che il giornalista abbia partecipato ad operazioni finanziarie tramite commissionaria, a prescindere dalla circostanza che il giornalista stesso si sia, in concreto, adoperato per influenzare l'andamento del mercato o il corso di un titolo o di alcuni titoli in modo funzionale e strumentale rispetto all'investimento* ».

Il procedimento disciplinare di primo grado si è concluso con l'applicazione di pesanti sanzioni, dalla radiazione, inflitta a ben due degli incolpati, all'avvertimento. Il Consiglio ha ritenuto altresì di non poter prosciogliere nel merito due giornalisti per i quali l'azione disciplinare era prescritta per decorso del termine quinquennale dalla data del fatto ai sensi dell'art. 58 della legge professionale.

La delibera è stata annullata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti⁴⁹, il quale ha ravvisato nella procedura seguita dal Consiglio

⁴⁷ Per alcuni importanti spunti sul problema della lealtà dell'informazione finanziaria cfr. BONESCHI, *La deontologia professionale del giornalista*, (nota 40), 382.

⁴⁸ In *Ordine Tabloid*, n. 10/1993, 1.

⁴⁹ Si tratta della decisione 27 ottobre 1994, commentata nell'articolo *Lombard-fin, si torna a Milano*, pubblicato su *OG Informazione*, luglio-ottobre 1994, 12.

Regionale alcune gravi violazioni del diritto di difesa quali l'audizione di testimoni convocati d'ufficio dal collegio disciplinare e la loro escussione senza la presenza degli incolpati e dei loro difensori; la mancata audizione degli incolpati a conclusione della fase istruttoria; l'assegnazione di termini a difesa troppo brevi.

Il Consiglio Nazionale ha quindi deciso di « *rimettere gli atti dei ricorsi (...) al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia per la dovuta rinnovazione dell'istruttoria atta a reintegrare la difesa nell'esercizio dei suoi, evidenziati, legittimi diritti di partecipazione al procedimento* »⁵⁰, e ha dichiarato la prescrizione dell'azione per due giornalisti.

Miglior sorte, rispetto ai colleghi professionisti « condannati » in primo grado, è toccata a due giornalisti pubblicisti, anch'essi incolpati di aver investito i propri risparmi nella stessa commissionaria di Borsa.

In questo secondo procedimento disciplinare⁵¹ il Consiglio Regionale lombardo ha effettuato un'indagine più approfondita sull'attività effettivamente svolta dagli incolpati, partendo dal presupposto che la valutazione di conformità del comportamento di un giornalista ai canoni deontologici può essere effettuata solo in quanto vi sia l'effettivo esercizio della professione.

Pertanto se un giornalista, pur essendo iscritto all'albo, non esercita la professione, si trova nell'impossibilità di influenzare il mercato finanziario con le proprie opinioni. Poiché, nel caso di specie, i rapporti con la commissionaria di Borsa non erano stati intrattenuti dagli incolpati nello svolgimento della professione giornalistica (si trattava infatti di pubblicisti esercenti una diversa attività), essi « *non hanno minato il rapporto di fiducia tra stampa e lettori e non hanno compromesso così la propria reputazione e la dignità dell'Ordine* ».

Un obbligo di diligenza particolare è stato sancito, sempre dal Consiglio Regionale della Lombardia e sempre sulla base dell'incolpazione di aver investito tramite commissionaria, a carico del direttore di un quotidiano economico milanese⁵².

In questo caso, nonostante l'azione disciplinare dovesse considerarsi prescritta ai sensi dell'art. 58 della legge professionale e nonostante l'intestazione del conto presso la commissionaria facesse capo alla moglie del giornalista incolpato, il Consiglio Regionale ha ritenuto « *di non poter prosciogliere l'incolpato nel merito* », « *Dall'esame dei fatti e delle tesi difensive (...) si evince che il comportamento del direttore non è stato doloso ma certamente colposo. (...) Egli aveva l'obbligo di accertare che sua moglie non avesse conti fiduciari presso commissionarie di borsa sui quali potevano essere effettuate operazioni speculative* ».

La decisione è stata confermata dal Consiglio Nazionale con delibera 26 ottobre 1994⁵³ che ha dichiarato la prescrizione dell'azione disciplinare, ma ha corretto la motivazione di primo grado.

⁵⁰ La decisione del Consiglio Nazionale è stata impugnata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano. La questione è attualmente al vaglio del Tribunale di Milano, nella composizione integrata dal un giornalista professionista e da un pubblicista ai sensi dell'art. 63 della legge 69/1963.

⁵¹ Conclusosi con la delibera 29 novembre 1993 in *Ordine Tabloid*, n. 1/1994, 2.

⁵² Si tratta della delibera 1° febbraio 1994 pubblicata in *Ordine Tabloid*, n. 3/1994, 1.

⁵³ Con la stessa decisione il Consiglio Nazionale ha annullato, con rimessione de-

Parlando dell'informazione finanziaria non si può fare a meno di accennare alla problematica dell'*insider trading*, ossia dell'utilizzazione di notizie riservate al fine di compiere operazioni speculative da parte del giornalista economico, informato in anticipo grazie ai propri contatti sull'andamento di determinati titoli.

Sul punto non constano decisioni degli organi disciplinari.

La materia è stata disciplinata in Italia dalla legge 17 maggio 1991, n. 157 che, all'art. 2, vieta di acquistare o vendere, ovvero compiere altre operazioni su valori mobiliari qualora si posseggano informazioni riservate, ottenute in virtù dell'esercizio di una professione (quale potrebbe essere quella giornalistica).

La violazione del divieto di utilizzazione di notizie riservate e la divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose (art. 5 legge 157/71). costituiscono reato.

È evidente che la legge sull'*insider trading*, oltre a contenere norme penali, si pone come punto di riferimento imprescindibile per il giornalista finanziario anche dal punto di vista deontologico.

3. L'ART. 48. DECORO, DIGNITÀ PROFESSIONALE, REPUTAZIONE, DIGNITÀ DELL'ORDINE.

Nel presente paragrafo la giurisprudenza degli organi professionali viene esaminata alla luce di quanto disposto dall'art. 48, I° comma, della legge n. 69 del 1963: « *Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare* ».

Analizzeremo le delibere dei collegi professionali al fine di comprendere quali comportamenti sono stati considerati conformi al decoro e alla dignità professionali, alla reputazione e alla dignità dell'ordine e quali contrari.

Al fine di meglio organizzare l'esame, la giurisprudenza relativa all'art. 48 verrà suddivisa in tre paragrafi: il primo dedicato ai comportamenti che, pur essendo attinenti alla vita privata del giornalista, si ripercuotono sul decoro e sulla dignità professionale; il secondo ai comportamenti più propriamente legati all'attività professionale; il terzo alla figura del direttore.

L'elevato numero di delibere che prendono in esame vari aspetti dell'attività del direttore consentono infatti di costruire un vero e proprio « ritratto » di questa figura professionale « secondo la giurisprudenza degli ordini ».

3.1. I comportamenti attinenti alla vita personale.

Con una delibera sintetica ma alquanto chiara del 1969⁵⁴, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti sancì che « *il potere disciplinare investe*

gli atti al Consiglio Regionale, la sanzione della censura applicata al direttore per altra incolpazione.

⁵⁴ Consiglio Nazionale 14 ottobre 1969

in *Annuario dei Giornalisti* a cura del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, 1971-1972, 1622.

tutta la vita dell'iscritto anche nella sua condotta privata quando quest'ultima sia tale da coinvolgere ed intaccare il decoro e il prestigio professionale».

Secondo il Consiglio Regionale della Liguria (delibera 14 ottobre 1983 — inedita) «*è in contrasto con la dignità professionale del giornalista ricorrere a vie di fatto contro un collega o tenere un comportamento tale da farsi dichiarare indesiderabili*» in ambienti pubblici. La delibera fu pronunciata in esito ad un procedimento disciplinare a carico di un giornalista che, in base alle risultanze istruttorie, aveva tenuto un atteggiamento estremamente rissoso, sia nei confronti di alcuni colleghi, di cui aveva tentato di inficiare la reputazione, sia, in generale, nei confronti delle persone che via via incontrava. La sanzione inflitta fu quella della sospensione dall'attività professionale per la durata di dodici mesi.

La lesione del decoro e dell'«onorabilità» di un appartenente all'Ordine e dell'Ordine professionale stesso è stata ravvisata dal Consiglio Nazionale nel comportamento di un giornalista condannato per il reato di emissione di assegni a vuoto⁵⁵ e per il reiterato inadempimento di obbligazioni cambiarie.

Il comportamento tenuto dal giornalista in questione è stato ritenuto altresì lesivo del dovere di promuovere la fiducia tra stampa e lettori, dovere «*che è alla base del compito del giornalista nell'esercizio della sua professione di informare l'opinione pubblica*».

La sanzione inflitta è stata quella della radiazione dall'albo.

Contrario al decoro, alla dignità professionale, alla reputazione e alla dignità dell'Ordine è stato ritenuto l'atteggiamento di una giornalista che si prodigava nell'organizzare incontri tra il proprio direttore e donne compiacenti. La giornalista aveva già subito — prima dell'instaurazione del procedimento disciplinare — un procedimento penale, conseguendo altresì una condanna in primo grado per il reato di favoreggiamento della prostituzione. Il Consiglio Regionale della Liguria, con la delibera 16 settembre 1986 (inedita), ritenne che, indipendentemente dalla sussistenza del reato di favoreggiamento della prostituzione, il comportamento della giornalista «*è parso infrangere il delicato equilibrio della correttezza esemplare che comunque deve essere tenuta dal giornalista, soprattutto nel suo ambiente di lavoro, con i suoi colleghi, con le persone con le quali nella sua attività giornalistica ha a che fare*». La sanzione inflitta in questo caso è stata la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di dodici mesi.

Un comportamento considerato gravemente lesivo del decoro e della dignità professionale è l'appartenenza del giornalista ad associazioni segrete. La vicenda dei giornalisti iscritti negli elenchi della loggia massonica P2 ha dato luogo a numerosi procedimenti disciplinari ed è stata argomento di numerose delibere d'indirizzo.

Particolarmente significativa è la delibera 13 dicembre 1982 del Consiglio Regionale dell'Ordine della Lombardia, nella quale viene preliminarmente sancita l'assoluta incompatibilità tra l'esercizio dell'attività professionale e l'appartenenza ad associazioni segrete proibite dall'art. 18 della Costituzione.

⁵⁵ Si tratta della decisione 23 febbraio 1984 in *Annuario dei Giornalisti*, 1987-1988, 141.

«L'appartenenza ad una associazione segreta di pur imprecisata finalità — nella quale però l'iscrizione accertatamente comportava l'assunzione di obblighi di fedeltà e di solidarietà, anche attraverso giuramento, nei confronti di persone, organismi ed eventuali obiettivi, non aventi carattere di istituzionalità e previsti o prevedibili degli ordinamenti e delle leggi dello Stato — configura una fattispecie concretamente incompatibile con la prescrizione dell'art. 2 della legge 3.2.1963, n.69 istitutiva dell'Ordine, con il quale è fatto obbligo inderogabile al giornalista di osservare in ogni suo comportamento professionale i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

L'iscrizione alla loggia P2 appare in contrasto con l'ulteriore obbligo fatto al giornalista dal menzionato art. 2 della stessa legge di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori, fiducia che risulterebbe irrimediabilmente compromessa dall'accertata se pur inconsapevole partecipazione di un giornalista allo sviluppo di attività e disegni estranei all'esercizio professionale del lavoro di informazione con la lealtà e la buona fede richieste ».

Gli stessi principi vengono ribaditi nella delibera d'indirizzo 3 novembre 1989 del Consiglio Nazionale, nella quale si pone l'accento sull'autonomia professionale del giornalista: *«l'appartenenza ad una associazione segreta, peraltro vietata dalla Costituzione repubblicana, è comunque in contrasto con l'autonomia professionale dei giornalisti ai quali non è consentito di mettersi nelle condizioni di subire interferenze o condizionamenti ».*

3.2. Comportamenti attinenti alla vita professionale.

Passando ad esaminare i comportamenti attinenti alla vita professionale, e partendo dalle decisioni più risalenti nel tempo, si può rilevare la grande importanza attribuita dagli organi professionali al periodo di pratica giornalistica, come esperienza reale, effettivamente svolta, e quanto severamente siano sanzionati i direttori che abbiano rilasciato dichiarazioni fittizie di svolgimento del praticantato. La sanzione della sospensione per la durata di quattro mesi venne applicata dal Consiglio Interregionale di Emilia Romagna e Marche con la decisione del 6 giugno 1968 (inedita) ad un direttore che aveva *«falsamente attestato lo svolgimento di un'attività redazionale continuativa»* da parte di un aspirante giornalista professionista.

Il principio enunciato dal Consiglio emiliano in tale occasione fu il seguente: *«lo spirito e le finalità della legge sull'ordinamento dei giornalisti verrebbero completamente falsati qualora si consentisse l'effettuazione puramente fittizia del praticantato come quella che è emersa nel caso in esame: è da ribadire che il praticantato costituisce il primo indispensabile fondamento della professione giornalistica e per questo deve essere esercitato nel più rigoroso rispetto dei termini e dello spirito della legge ».*

Particolarmente lesivo del decoro e della dignità professionali, della reputazione e della dignità dell'Ordine, è stato giudicato dal Consiglio Regionale della Lombardia, nella delibera del 7 maggio 1990, l'uso di documenti falsi per ottenere la registrazione di una testata nel Registro della stampa custodito presso il Tribunale. Il giornalista resosi colpevole di tale comportamento è stato radiato dall'albo.

Parimenti lesivo del decoro e della dignità della professione⁵⁶ è stato ritenuto il comportamento del giornalista che, prima ancora di ottenere l'iscrizione all'Albo, assume la direzione responsabile di una testata, ben consapevole della avvenuta presentazione in Tribunale, seppure operata da terzi, di un certificato attestante la sua iscrizione all'elenco pubblicitari. Al giornalista, successivamente iscritto all'albo, è stata applicata la sospensione dall'esercizio della professione per la durata di dodici mesi.

Sempre a proposito di falsi, ma questa volta siamo nel campo delle false generalità, appare interessante la delibera di indirizzo del Consiglio Regionale della Lombardia del 1° giugno 1973⁵⁷. Abbiamo già esaminato questa delibera parlando del dovere di collaborazione tra colleghi. La seconda parte della delibera è di portata più generale. Il giornalista che *«per ottenere maggiori particolari o documentazioni fotografiche di un fatto si spaccia per infermiere o agente di polizia o funzionario di questo o quell'ente, con tale finzione viene meno alla dignità professionale e sfiora il limite del reato»*. Così anche *«il giornalista che già a conoscenza delle conseguenze di un sinistro o di un evento delittuoso, avvicina gli ignari familiari dei protagonisti di tali fatti, viene meno a quelle cautele di riserbo e di misura che devono improntare i rapporti umani e l'azione del giornalista stesso»*.

Argomento affine al falso è quello del plagio giornalistico, oggetto di una recente decisione del Consiglio Regionale della Lombardia⁵⁸.

Il procedimento disciplinare è stato instaurato a seguito dell'esposto di una giornalista la quale aveva lamentato il plagio di un proprio articolo.

Il Consiglio Regionale, dopo aver confrontato accuratamente l'articolo «originale» con quello «plagiato», ha sanzionato con la censura il comportamento del direttore il quale aveva assegnato ad un proprio redattore il compito di apportare ad un articolo realizzato qualche anno prima da un altro redattore alcune modifiche, ricavandone così un nuovo articolo. Di nessuna rilevanza deve ritenersi — secondo il Consiglio lombardo — il fatto che, prima di procedere all'assegnazione dell'incarico al redattore, il direttore della testata abbia interpellato il direttore del personale e abbia da questi ricevuto ampie assicurazioni sulla legittimità di tale utilizzazione.

Al redattore autore del plagio è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento, nonostante avesse ricevuto l'ordine di copiare l'articolo dal direttore, in quanto *«l'ineluttabilità degli ordini superiori non ha senso in un rapporto di lavoro tra professionisti»*.

Il principio enunciato nella delibera in oggetto è il seguente: *«il plagio è un fatto gravissimo dal punto di vista etico, data la natura del lavoro giornalistico che si fonda sulle idee e sulla parola o sull'immagine, cioè sull'apporto personale di ogni singolo autore»*.

Il Consiglio ha poi concluso dichiarando che il plagio è sicuramente uno dei più gravi tra i fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale ed è tale da compromettere la reputazione del giornalista e la dignità dell'Ordine. Il giornalista che pone in essere un plagio viene altresì meno alle

⁵⁶ Il caso è pure trattato nella delibera 7 maggio 1990 del Consiglio Regionale della Lombardia, in *Ordine Tabloid*, n. 6/1990, 8.

⁵⁷ In *Ordine Tabloid* n. 2/1973, 28.

⁵⁸ Decisione 21 febbraio 1994 in *Ordine Tabloid*, n. 3/1994, 8.

norme dettate a tutela della personalità altrui e non contribuisce alla promozione della fiducia tra stampa e lettori, nonchè alla promozione dello spirito di collaborazione tra colleghi.

In una delibera dell'ottobre 1982⁵⁹ il Consiglio Nazionale prese posizione in maniera alquanto ferma contro un fenomeno dilagante nel mondo editoriale, vale a dire le pubblicazioni pornografiche. La delibera, dai toni gravemente accusatori nei confronti di chi « *abusando della propria iscrizione all'albo dei giornalisti, assuma la direzione di pubblicazioni pornografiche, contrabbandando come giornale oggetti pornografici della peggior specie* », si conclude con la radiazione del giornalista incolpato, per essersi reso responsabile di un comportamento lesivo della dignità professionale e della dignità dell'Ordine, nonostante la pubblicazione fosse regolarmente registrata ai sensi della legge sulla stampa.

Non è stata considerata conforme al decoro e alla dignità professionale, nonchè al prestigio dell'Ordine, la pubblicazione di fotografie senza l'autorizzazione della persona ritratta e a puro scopo scandalistico.

Nella delibera del 23 ottobre 1984 (inedita), il Consiglio Interregionale dell'Emilia Romagna e delle Marche osserva che « *non è giornalismo rendere pubbliche immagini che la persona interessata non ha autorizzato a rendere di pubblico dominio; tanto più che, nella fattispecie, non si tratta di persona che goda di particolare notorietà. Il Consiglio ha inoltre osservato che una situazione resta privata finchè non diventa pubblica per colpa o per volere degli interessati* » e nel caso di specie non vi era stato consenso alla pubblicazione. Il Consiglio emiliano — marchigiano ha inoltre precisato che la violazione deontologica permane anche se le foto sono pubblicate senza il nome della persona ritratta, qualora le indicazioni contenute nel testo conducano senza equivoci alla sua identificazione.

Un concetto più volte ribadito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti è che il giornalista non può abusare della propria posizione di iscritto all'Albo a fini di lucro personale⁶⁰.

Lo stesso principio sembra emergere dalla delibera 2 marzo 1989 del Consiglio Nazionale (inedita). Il giornalista incolpato, in concorso con altre persone, si occupava della realizzazione di una rivista facendo credere che la stessa fosse un organo di stampa dell'amministrazione finanziaria dello Stato e che dall'abbonamento le imprese potessero ottenere benevoli trattamenti in caso di ispezione fiscale della Guardia di Finanza. Tale artificio serviva ad incrementare il numero degli abbonamenti. La sanzione applicata in questo caso è stata la sospensione cautelare del giornalista dall'Albo ai sensi dell'art. 39 della legge professionale, essendo altresì pendente a suo carico un procedimento penale.

Appare infine opportuno ricordare che fin dal 1972⁶¹ il Consiglio Nazionale ha sancito il principio secondo cui « *il comportamento del giornalista, lesivo del decoro e della dignità professionale può consistere tanto in un fare che in un non fare. Come però in diritto penale, il comportamento omissivo deve consistere in un non fare che costituisca violazione di un ob-*

⁵⁹ In *Annuario dei Giornalisti*, 1984-1985, 155.

⁶⁰ Tale affermazione è contenuta nella delibera 6 luglio 1988 del Consiglio Nazio-

nale dell'Ordine dei Giornalisti, inedita.

⁶¹ Consiglio Nazionale 5 dicembre 1972 in *Annuario dei Giornalisti*, 1978-1979, 820.

bligio di attivarsi discendente da una norma giuridica, così, per il codice deontologico della professione giornalistica il comportamento omissivo deve consistere in un non fare che costituisca violazione di un obbligo di attivarsi discendente da una corretta etica professionale».

3.3. La figura del direttore.

Sono numerose (e contengono principi alquanto interessanti) le delibere che si occupano della figura professionale del direttore.

Un primo aspetto che emerge è la centralità del direttore nell'ambito della redazione.

« *Il direttore* — così si esprime il Consiglio Nazionale nella delibera 23 settembre 1971⁶² — *ha la funzione di imprimere al giornale quella che di esso può definirsi l'impostazione complessiva e di evitare sbandamenti al di fuori del campo, non solo del diritto positivo, ma anche di quello ben più ampio del corrente costume professionale* ».

Lo stesso principio è stato recentemente affermato dal Consiglio Regionale della Lombardia, nella decisione 1° febbraio 1994, già citata: « *il direttore attua la linea politica concordata con l'editore, garantisce l'autonomia delle testate (e dei redattori) e anche la qualità dell'informazione. Il direttore è, comunque, punto di riferimento professionale e anche morale per i suoi redattori.* »

Alla centralità della figura del direttore fa seguito anche la sua piena autonomia di decisione circa i contenuti del giornale: « *rientra nella libertà di ogni direttore pubblicare o non pubblicare un comunicato e farlo controllare dai redattori per accertarne il fondamento* »⁶³.

Ma, accanto al ruolo centrale e alle libertà, fanno capo al direttore anche molti doveri.

In primo luogo la persona che risulta dalla pubblicazione come direttore responsabile deve esercitarne effettivamente le prerogative. « *Il primo e fondamentale dovere che incombe al direttore di un giornale è di garantire che l'attività affidata alla sua direzione e responsabilità si svolga in quel clima di libertà di informazione e di critica che la legge vuole assicurare come necessario fondamento di una libera stampa* ». Viola i doveri del direttore chi assume solo formalmente la direzione responsabile di una testata senza esercitarne le prerogative⁶⁴.

Secondo gli organi professionali è altresì dovere del direttore basare i rapporti con i collaboratori sui valori etici e sui principi del decoro e della correttezza.

È stato considerato responsabile di un comportamento contrario al decoro e alla dignità professionale, nonché alla propria reputazione e alla dignità dell'Ordine, il direttore di un giornale che, in un colloquio diretto a stabilire rapporti di lavoro, si era rivolto ad alcune colleghe con frasi atte ad offenderle nella loro dignità di donne e ad intimidirle sul piano professionale, prospettando loro una condizione di lavoro assolutamente contrastante con i

⁶² In *Ordine Tabloid* n. 2/1973, 33.

⁶³ Consiglio Regionale della Lombardia, 11 ottobre 1993 in *Ordine Tabloid*, n. 9/1993, 3.

⁶⁴ Così, Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, 4 febbraio 1986 in *Annuario dei Giornalisti*, 1987-1988, 142.

principi della collaborazione tra colleghi e con le regole dei rapporti sindacali nelle redazioni dei giornali. Significativo è il titolo con cui la delibera 4 aprile 1991⁶⁵ è stata pubblicata sul mensile dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia: « *Un linguaggio da inferno redazionale alla...* » e viene citata la casa editrice.

Eguale correttezza deve improntare il rapporto tra il direttore e il Comitato di Redazione (d'ora in poi CdR).

È stato sanzionato con la censura⁶⁶ il comportamento di un direttore che a séguito di una richiesta di chiarimenti in merito ad aspetti organizzativi, aveva manifestato la volontà di non volere avere alcun rapporto con il CdR, minacciato l'intervento della forza pubblica in presenza di una legittima assemblea di redazione e ritirato la propria firma per il numero del giorno successivo.

La sanzione della censura è stata recentemente applicata dal Consiglio Regionale della Lombardia⁶⁷ ad un direttore che aveva taciuto al CdR la verità su un determinato fatto (di cui il CdR aveva chiesto spiegazione al direttore), scegliendo di riferirla soltanto all'editore, nonostante l'impegno assunto con la rappresentanza sindacale.

Secondo il Consiglio Nazionale⁶⁸ viola il decoro professionale il direttore che tollera l'esercizio abusivo della professione da parte di giornalisti non iscritti all'Albo.

Esistono poi alcuni comportamenti che, secondo il Consiglio Nazionale⁶⁹, sono incompatibili con la qualifica stessa di direttore: non può qualificarsi direttore chi assuma l'organizzazione per la realizzazione di una rivista pornografica; il risultato della sua attività non può definirsi attività giornalistica.

Tra i comportamenti non degni del direttore vi è l'uso dell'anonimo su una testata. « *Inammissibile è — secondo il Consiglio Nazionale — l'uso dell'anonimo in genere e ancor più sugli organi di stampa; e comunque, ove ciò avvenga, la responsabilità non può che essere del direttore* »⁷⁰.

Particolarmente interessante si rivela la lettura delle delibere aventi ad oggetto la responsabilità del direttore per i reati commessi a mezzo stampa.

La responsabilità penale del direttore è sancita dall'art. 57 del Codice Penale⁷¹. Si discute in dottrina se l'inciso « *a titolo di colpa* » contenuto nell'art. 57 sia sufficiente a configurare il fatto illecito del direttore come reato colposo o se, invece, il direttore risponda a titolo di responsabilità oggettiva⁷².

⁶⁵ In *Ordine Tabloid* n. 6/1991, 9.

⁶⁶ Delibera 4 aprile 1991 in *Ordine Tabloid* n. 6/1991, 8. Si vedano in proposito le note 52 e 53 nonché il paragrafo 2.6.2.

⁶⁷ Si tratta, ancora una volta, della già citata delibera 1° febbraio 1994 in *Ordine Tabloid* n. 3/1994, 1. Si vedano in proposito le note 52 e 53 nonché il paragrafo 2.6.2.

⁶⁸ Decisione 4 febbraio 1986 in *Annuario dei Giornalisti*, 1987-1988, 142.

⁶⁹ Delibera dell'ottobre 1982, già citata al paragrafo 3.2., (nota 59).

⁷⁰ Consiglio Nazionale del 9 aprile 1981 in *Annuario dei Giornalisti* 1982-1983, 124.

⁷¹ Per comodità di lettura se ne riporta

il testo: « *Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo* ».

⁷² Sulle diverse prospettazioni circa la natura della responsabilità del direttore ai sensi dell'art. 57 c.p. si veda MUSCO, *Stampa (dir. pen.)* in *Enciclopedia del Diritto*, 1990, 633.

Ebbene, l'ipotesi della responsabilità oggettiva è decisamente respinta dalla giurisprudenza professionale. « *La responsabilità oggettiva del direttore va energicamente contestata* (nel senso che non può essere accettata, ndr) *in sede disciplinare* » si legge nella delibera 23 settembre 1971 del Consiglio Nazionale.

Precisa il Consiglio Nazionale nella delibera 27 marzo 1981⁷³: « *anche se la legge penale rende responsabile il direttore di una pubblicazione dello stesso reato ascritto all'estensore di un articolo pubblicato sul suo giornale, per la deontologia della professione giornalistica non può esistere una analogia. Molti sono gli elementi che impediscono a volte al direttore di una pubblicazione di controllare ogni scritto in essa contenuto e spesso avviene che nel rapporto di fiducia che si crea in seno ad una redazione si evitino quelle precauzioni e quei controlli previsti dalle norme penali. Il giornalismo è attività, è immediatezza, è corsa continua alla notizia e alla relativa pubblicazione, è insomma una corsa col tempo* ».

Un particolare rigore è richiesto al direttore dalla giurisprudenza professionale (in linea con la giurisprudenza ordinaria) nel controllo delle fonti della notizia.

« *Il fatto che le notizie trasmesse da un'emittente siano distribuite da un'agenzia di stampa non esime certamente il direttore dal dovere impostogli di esercitare il necessario controllo per impedire che attraverso la pubblicazione siano commessi reati, di coordinare e determinare il contenuto di notiziari, di assumere nelle questioni di attualità l'orientamento più conforme al programma prefissato, indirizzando in tal senso l'opera dei collaboratori, coordinandone e disciplinandone l'attività* »⁷⁴.

Così il direttore non può addurre a prova della legittimità del contenuto di articoli pubblicati sul suo giornale il fatto che le stesse notizie siano state già pubblicate su altre testate e non abbiano dato luogo ad alcun procedimento disciplinare a carico dell'autore o del direttore. « *Non appare valido a smantellare i precisi addebiti che per questi scritti vengono attribuiti al direttore il fatto che articoli apparsi su altri giornali — articoli che il ricorrente asserisce di uguale natura e assoggettabili perciò ad analoga valutazione di quelli qui incriminati — non abbiano dato luogo ad alcun procedimento disciplinare* »⁷⁵.

⁷³ La delibera è pubblicata in *Annuario dei Giornalisti*, 1982 — 1983, 123.

⁷⁴ Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, decisione 4 febbraio 1986 (nota 68).

⁷⁵ Tale è stato l'orientamento del Consiglio Nazionale nella più volte citata decisione del 23 settembre 1971.